

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLI
n. 2

RELAZIONE

SUI DATI RACCOLTI ATTRAVERSO L'ANAGRAFE
DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI
CONFERITI AI PUBBLICI DIPENDENTI

(Anni 2007 e 2008)

*(Articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

Trasmessa alla Presidenza il 23 febbraio 2010

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
La normativa di riferimento	»	5
L'Adempimento on-line	»	8
GUIDA ALLA LETTURA	»	11
Metodo di classificazione utilizzato	»	11
Note sul trattamento dei dati	»	12
GLI INCARICHI NEL BIENNIO 2007-2008	»	13
1. Dipendenti pubblici.	»	13
<i>Analisi dei dati sui dipendenti pubblici nel periodo 2007-2008</i>	»	13
2. Consulenti e collaboratori esterni	»	18
<i>Analisi dei dati sui consulenti e collaboratori esterni nel periodo 2007-2008.</i>	»	18
ANALISI DATI 2008	»	23
3. Il contenuto della banca dati	»	23
4. Le amministrazioni che hanno inoltrato comunica- zioni	»	23
5. I soggetti incaricati	»	27
6. Gli incarichi conferiti e liquidati	»	34
7. Il valore degli incarichi liquidati	»	35
APPENDICE	»	39
ALLEGATO A	»	39
Dipendenti 2007	»	41
Consulenti e collaboratori esterni 2007	»	54

Dipendenti 2008	<i>Pag.</i>	63
Consulenti e collaboratori esterni 2008	»	76
ALLEGATO B	»	85
Normativa di riferimento	»	87
D.Lgs. 30-3-2001 n. 165	»	87
L. 23-12-1996 n. 662	»	93
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica	»	95
Circolare n. 198/01 31 maggio 2001	»	95
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica	»	96
Circolare n. 10/98 16 dicembre 1998	»	97
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica	»	99
Circolare n. 5/1998 29 maggio 1998	»	99
Circolare n. 5/2006 21 dicembre 2006	»	104
Circolare n. 2/08	»	112

Premessa

La normativa di riferimento

Al fine di garantire l'efficacia, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il legislatore, nell'ambito del principio del contenimento della spesa pubblica e del monitoraggio della stessa, ha istituito con l'art 24 della legge 412/1991 presso il Dipartimento della funzione pubblica l'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti.

Nell'ottica del principio di trasparenza la normativa prevede, inoltre, che il Dipartimento della funzione pubblica riferisca ogni anno al Parlamento sui dati raccolti (tramite la stesura di apposita relazione), formulando altresì proposte per il contenimento della spesa pubblica relativa agli incarichi e razionalizzando i criteri di attribuzione degli stessi.

La normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni ha subito nel corso degli anni diverse modifiche (art.58 d.lgs. 29/1993, come modificato dal d.lgs.80/1998; art. 53 d.lgs. 165/2001) che hanno introdotto elementi tendenti a razionalizzare la materia con l'obiettivo di un contenimento degli affidamenti di incarichi e di una rivisitazione degli stessi anche sotto il profilo retributivo.

L'anagrafe delle prestazioni è stata creata per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche, per il quale vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza.

La disciplina prevista dall'art.53 del d.lgs. 165/2001 enuncia i principi sull'incompatibilità e il cumulo di impieghi ed incarichi dei dipendenti pubblici.

All'interno di tale principio si può distinguere un regime generale di incompatibilità applicabile a tutti i dipendenti pubblici e fondato su quanto previsto dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e un regime speciale applicabile al personale richiamato al comma 1, art. 53 d.lgs. 165/2001.

Nell'ambito di tale disciplina si distinguono casi in cui lo svolgimento di attività extra-istituzionali è assolutamente incompatibile da quelli in cui le stesse possono essere esercitate; è stato, inoltre, previsto un sistema autorizzatorio per le altre attività extra-istituzionali, in modo da consentire la verifica delle incompatibilità e, infine, un sistema di monitoraggio e sanzionatorio.

Si deve, infatti, osservare come il dipendente pubblico non possa svolgere incarichi all'interno dell'amministrazione per la quale svolge attività lavorativa, salvo che essi riguardino attività non comprese nei compiti e doveri d'ufficio e sempre che sia espressamente previsto da leggi o altre fonti normative.

In tale ipotesi l'amministrazione di appartenenza deve procedere al conferimento dell'incarico al proprio dipendente.

Nel caso in cui l'incarico debba essere conferito da un'amministrazione diversa da quella per la quale il dipendente svolge attività lavorativa, o da enti pubblici e soggetti privati, esso può essere conferito solo previa autorizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro.

I criteri ai quali gli organi competenti devono attenersi per il conferimento degli incarichi devono essere predeterminati e oggettivi, devono altresì tener conto della specifica professionalità ed escludere qualsiasi ipotesi d'incompatibilità, sia di fatto che di diritto, per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.

La disciplina ha per oggetto solo gli incarichi svolti in modo non continuativo, per i quali è previsto un compenso: ne consegue, pertanto, che sono escluse le prestazioni svolte a titolo gratuito.

Esclusioni soggettive e oggettive, relativamente alle incompatibilità, sono contemplate dall'art.53, comma 6 d.lgs.165/2001.

La summenzionata normativa individua, altresì, le pubbliche amministrazioni tenute ad effettuare le comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica.

La norma fa riferimento all'art.1 comma 2 del prefato decreto legislativo, intendendo per tali "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300".

La normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni è stata oggetto di numerose circolari e direttive del Dipartimento della funzione pubblica che si sono succedute nel tempo, quali la circolare n.5 del 29/05/1998, la n.5 del 21/12/2006 e la direttiva n.1 del 2007.

La circolare n.5 del 21/12/2006 avente ad oggetto "linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative" specifica che il suddetto obbligo di comunicazione si riferisce:

- a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'art.7, comma 6 d.lgs.165/2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;
- a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'art.53 d.lgs. 165/2001.

Relativamente a ciascun incarico devono essere specificati i seguenti elementi:

- i dati anagrafici del soggetto cui è affidato l'incarico di consulenza;
- le modalità di acquisizione, ossia se previsto da norma di legge o di natura discrezionale;
- il tipo di rapporto (se trattasi di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa);
- il contenuto della prestazione;
- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento appositamente adottato dall'amministrazione;

- la durata dell'incarico (anno inizio – anno fine);
- l'importo del compenso previsto ed erogato.

L'elenco degli incarichi deve essere accompagnato da una relazione ove vengono menzionate le norme in base alle quali gli incarichi vengono conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri sulla base dei quali si è proceduto alla scelta dei dipendenti cui sono stati conferiti o autorizzati gli incarichi, la rispondenza dei criteri di scelta ai principi di buon andamento dell'amministrazione e le misure da adottarsi per il contenimento della spesa pubblica.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni devono comunicare:

- annualmente, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti anche per compiti e doveri d'ufficio come previsto dall'art.53, comma 14, dlgs.165/2001;
- semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

A seguito dei recenti interventi legislativi che hanno limitato il ricorso a collaborazioni esterne nella pubblica amministrazione, è stata emanata in data 11/03/2008 la circolare n.2 che ha definito le ipotesi nelle quali è consentito il ricorso a tali particolari figure esterne alla pubblica amministrazione, al fine del contenimento della spesa pubblica.

La suddetta circolare, richiamando le modifiche apportate all' art. 7, d.lgs. 165/2001 dal d.l. 4 luglio 2006, n.223 , convertito con legge 4 agosto 2006, n.248 , e quelle apportate all'art.32 del medesimo decreto dalla legge finanziaria per l'anno 2008, ha esplicitato le forme contrattuali alle quali la pubblica amministrazione può fare ricorso per sopperire alle proprie necessità, dettandone le modalità attuative.

Al fine di verificare il rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui all'art.53, d.lgs. 165/2001 e delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, il Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche per il tramite del proprio Ispettorato, che a tal fine opera d'intesa con i Servizi Ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, il d.l. 25 giugno 2008, n.112, come convertito dalla l.6 agosto 2008, n.133, ha previsto un nuovo adempimento a carico del Dipartimento della funzione pubblica stabilendo che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, venga trasmesso alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa ai collaboratori esterni e ai soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza.

L'adempimento on-line

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi in materia di Anagrafe delle prestazioni, dal 2001 si è provveduto alla gestione automatizzata di tutte le fasi del processo: dall'acquisizione dei dati al loro controllo e all'elaborazione degli stessi per la misurazione qualitativa e quantitativa degli incarichi.

La prima informatizzazione risale al 2001 con la creazione del sito internet www.anagrafeprestazioni.it per la trasmissione telematica delle comunicazioni al Dipartimento da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'invio telematico dei dati, essendo l'unica modalità di comunicazione, così come stabilito con la circolare n.198 del 31 maggio 2001, ha consentito al Dipartimento di avere a disposizione una banca dati informatica utilizzabile in qualsiasi momento con l'elaborazione in tempo reale di tutte le informazioni.

L'evolvere delle tecnologie informatiche ha facilitato la realizzazione di un nuovo sito nel 2004, reso operativo già dal mese di gennaio 2005, occasione questa di reingegnerizzazione e semplificazione della procedura di comunicazione degli incarichi e di riprogettazione della banca dati stessa. Il sistema sviluppato è un sistema flessibile che ben si adatta alla realtà delle amministrazioni italiane diverse per dimensioni, per tipologia di attività svolta, per dotazioni organiche e per molti altri fattori e quindi con diverse esigenze.

Attraverso il sistema informatico, ogni amministrazione può creare la propria struttura organizzativa definita in sottounità (unità organizzative) che accedono autonomamente al sito per effettuare le comunicazioni, previste dalla normativa, al Dipartimento della funzione pubblica.

Ai fini della semplificazione e della diminuzione degli oneri e del materiale cartaceo, è stata introdotta una modalità che permette alle amministrazioni di utilizzare i dati sugli incarichi contenuti nelle singole banche dati trasmettendole in un'unica soluzione al sito internet (con uno specifico formato telematico).

Le amministrazioni possono estrarre in qualsiasi momento i dati relativi agli incarichi già comunicati, avendo la possibilità di accedervi direttamente.

L'accesso, protetto da un sistema di sicurezza, è consentito solo ai responsabili del procedimento accreditati dal Dipartimento e solo nell'ambito delle informazioni di loro pertinenza.

Per facilitare le amministrazioni nella comprensione delle operazioni sia tecniche che giuridiche, all'interno del sito è stata pubblicata una guida on-line ed un elenco di FAQ.

Quale ulteriore ausilio agli utenti, l'Ufficio ha predisposto un servizio di call center dedicato a fornire un immediato supporto alla risoluzione dei problemi riscontrati dalle amministrazioni.

Il call center si dedica allo svolgimento di alcune attività di ordinaria amministrazione, fornendo prestazioni sia di front-office che di back-office, connesse agli adempimenti previsti dalla legge; si occupa della evasione delle chiamate in ingresso al numero unico, fornendo assistenza telefonica agli utenti del sito www.anagrafeprestazioni.it e rispondendo a quesiti vari e a richieste di informazioni relativamente soprattutto:

- alle modalità di utilizzo della procedura informatica;
- ai dati necessari alla compilazione on-line;

- alla risoluzione di problemi tecnici riscontrati durante la comunicazione dei dati;
- alla normativa di riferimento.

L'Ufficio, tramite il personale assegnato e il call center, si preoccupa di fornire aiuto a quelle amministrazioni che, effettuano la comunicazione degli incarichi, sia per consulenti e collaboratori esterni che per dipendenti, generando un file in formato XML; gestisce i contatti con amministrazioni che necessitano di ausilio nella definizione della propria struttura interna, articolata spesso in dipartimenti e sedi distaccate, con la creazione di unità organizzative decentrate ed autonome nella comunicazione dei dati; rileva problematiche tecniche e segnalazioni di anomalie che impediscono agli utenti un corretto utilizzo del sistema software.

Al fine di rendere concretamente operante quanto previsto dal legislatore con le ultime disposizioni normative in tema di pubblicità e trasparenza, nel maggio 2008 il Dipartimento della funzione pubblica ha dato avvio alla cosiddetta "Operazione Trasparenza". Sono stati pubblicati, sentito il Garante della Privacy, i dati relativi ai dirigenti del Dipartimento, ai consulenti e collaboratori esterni, alle amministrazioni che non hanno comunicato all'Anagrafe delle prestazioni gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna; i dati relativi agli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti della pubblica amministrazione, i dati concernenti i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché le aspettative e i permessi per funzioni pubbliche elettive. Tali elenchi, contenenti i dati comunicati all'Anagrafe delle prestazioni e alle altre banche dati facenti parte del sistema informativo del Dipartimento, sono stati aggiornati di volta in volta con le modifiche ed integrazioni comunicate dalle amministrazioni.

Si rileva che a seguito della suddetta iniziativa, nel corso degli anni 2008 - 2009, vi è stato un incremento di oltre il 60% delle telefonate per richieste di chiarimenti da parte delle amministrazioni e un consistente aumento di e-mail inviate all'indirizzo di posta elettronica anagrafe.funpub@funzionepubblica.it, quantificabili in circa 2.000 a semestre, tutte regolarmente evase.

Dall'analisi del suddetto fenomeno si desume che l'operazione ha suscitato maggior attenzione da parte delle amministrazioni all'adempimento di legge e al rispetto delle scadenze previste.

Con particolare riferimento alle Amministrazioni che sono risultate "inadempienti" rispetto all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni, si evidenzia che sono pervenute al Dipartimento numerose richieste di chiarimento e di rettifica dei dati, in quanto nei suddetti elenchi compaiono anche le amministrazioni che non hanno conferito incarichi di consulenza o collaborazione nel periodo di riferimento.

A tal proposito si è ritenuto opportuno precisare che queste amministrazioni, sebbene compaiano nei suddetti elenchi, non possono essere considerate "inadempienti", contemplando la normativa vigente la fattispecie della "dichiarazione negativa" esclusivamente per la sezione dedicata ai dipendenti pubblici e non anche per la sezione dedicata ai consulenti e collaboratori esterni.

Altra questione riguarda le numerose richieste di modifica dei dati sul sito da parte delle pubbliche amministrazioni.

Preme rilevare che la pubblicazione sul sito del Dipartimento, in occasione della più volte citata "Operazione Trasparenza", degli elenchi degli incarichi affidati a dipendenti, consulenti e collaboratori

esterni riporta fedelmente quanto dichiarato dalle diverse amministrazioni. Ne consegue che il Dipartimento non può in alcun modo modificare le dichiarazioni trasmesse telematicamente dai responsabili del procedimento delle singole amministrazioni conferenti alla banca dati Anagrafe delle prestazioni.

Si è provveduto, pertanto, ad invitare, di volta in volta, le amministrazioni ad apportare le modifiche sul sistema anagrafe e inviare successivamente al Dipartimento una comunicazione scritta contenente l'avvenuta rettifica e i necessari chiarimenti per la pubblicazione della comunicazione di rettifica sull'apposita sezione del sito web.

Guida alla lettura

Metodo di classificazione utilizzato

Prospetto 1- Raccordo tra le classificazioni delle amministrazioni per tipologia istituzionale e per comparti di contrattazione/categorie di personale

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CATEGORIE DI PERSONALE
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	Agenzie fiscali Presidenza del consiglio dei ministri Ministeri Forze armate Corpi di polizia Magistratura
Scuola	Scuola Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
Ricerca Regioni e Aut. locali di cui: Comuni e UC	Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione Regioni e Autonomie locali (a) di cui: Comuni e Unioni di Comuni (b)
Sanità Università	Servizio sanitario nazionale Università
Altri Enti	Enti pubblici non economici Enti ex art.70 d.lgs. 165/2001 Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Monopoli di Stato (Aziende autonome) Enti di vigilanza

(a) Include anche le Regioni a statuto speciale e a ordinamento autonomo.

(b) Il dato è fornito quando disponibile.

Al fine di rendere più leggibile la rappresentazione dei risultati, nei paragrafi che seguono tutte le informazioni riferite alle Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni sono state raggruppate all'interno di classi omogenee, denominate "tipologie istituzionali".

Il Prospetto 1 mostra il raccordo effettuato tra la suddetta classificazione e quella adottata dalla banca dati, dove le informazioni sono aggregate per comparti di contrattazione e categorie di personale non contrattualizzato. Il dato disaggregato per i singoli comparti di contrattazione è disponibile nelle tabelle che costituiscono l'Allegato A.

Per quanto concerne la classificazione delle diverse tipologie di soggetti incaricati si rileva che nell'ambito della tipologia "Consulenti e Collaboratori esterni" possono ricomprendersi alcune categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito lo svolgimento di attività remunerate rientranti tra le esclusioni di cui al comma 6 dell'art. 53 del D.lgs. 30 Marzo 2001 n. 165.

Note sul trattamento dei dati

La presente relazione illustra i dati sugli incarichi autorizzati e conferiti ai pubblici dipendenti e quelli affidati a consulenti e collaboratori esterni dalle pubbliche amministrazioni, relativi all'anno di riferimento 2008, come stabilito dal comma 16, dell'art.53, Dlgs.165/01, e propone un raffronto con i dati dell'anno precedente.

I dati illustrati mettono a confronto due annualità il 2007 ed il 2008, estratti opportunamente dalla banca dati informatica prendendo in considerazione lo stesso momento storico e cioè la fine di ottobre. Nello specifico per il 2007 ci si riferisce a quanto presente nel data base alla data del 23 ottobre 2008 e per il 2008 a quanto comunicato alla data del 30 ottobre 2009.

Le informazioni, oggetto della presente Relazione, sono rappresentate in Appendice sotto forma di tabelle allegate, pubblicate separatamente per ciascun adempimento ed anno di riferimento : tabelle dei Dipendenti 2007/2008 e Tabelle dei Consulenti e Collaboratori esterni 2007/2008.

Le tabelle riportano i dati comunicati dalle Amministrazioni classificate in base al comparto di contrattazione del personale dipendente. Questo livello di aggregazione rende possibile, nelle tabelle, il confronto tra amministrazioni omogenee dal punto di vista del settore contrattuale.

Occorre accennare, infine, alle motivazioni della differenza numerica nei valori che emerge quando si presentano i dati relativi ai soggetti incaricati, dipendenti o consulenti, e li si distribuisce per comparto o per regione. Il dato dei soggetti che hanno ricevuto incarichi, considerato dal punto di vista del comparto è diverso dal medesimo dato ripartito in funzione della regione d'appartenenza.

Si può affermare che il metodo utilizzato per conteggiare i dipendenti o i consulenti e collaboratori esterni è influenzato dal sistema di classificazione che di volta in volta si vuole rappresentare.


GLI INCARICHI NEL BIENNIO 2007-2008

1. Dipendenti pubblici

Analisi dei dati sui dipendenti pubblici nel periodo 2007-2008

I risultati annuali hanno permesso di effettuare, come oramai di consuetudine, il confronto dei dati nell'arco di un biennio, nello specifico per gli anni 2007 e 2008, sul fenomeno degli incarichi conferiti e liquidati ai pubblici dipendenti. (Figura 1 e Prospetto 2).

Figura 1 - Amministrazioni/Unità organizzative che hanno effettuato la comunicazione – biennio 2007-2008



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2008 - ottobre 2009)

Nel 2008 si è registrato un aumento dell'11,93% di Amministrazioni/Unità organizzative che hanno effettuato la comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per incarichi conferiti a dipendenti pubblici.

La variazione percentuale è in parte spiegata dalle sempre più stringenti regole di pubblicità e trasparenza che il legislatore ha imposto negli ultimi anni, determinando così una maggiore partecipazione da parte dei soggetti tenuti all'adempimento.

Prospetto 2 - Sintesi dei dati dei dipendenti pubblici – biennio 2007-2008 (valori assoluti e percentuali)

	Anno 2007	Anno 2008	Variazione %
N. dipendenti cui sono stati conferiti incarichi	108.429	131.177	20,98
N. dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi	106.274	126.653	19,18
N. incarichi conferiti	190.822	236.655	24,02
N. incarichi liquidati	185.527	233.393	25,80
Ammontare complessivo dei compensi erogati (€) di cui	300.055.317,36	356.706.910,95	18,88
N. medio di incarichi conferiti per soggetto	1,76	1,80	2,51
N. medio di incarichi liquidati per soggetto	1,75	1,84	5,56
Compenso medio per incarico (€)	1.617,31	1.528,35	-5,50

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2008 - ottobre 2009)

Osservando il Prospetto 2 si nota che nel 2008 il numero di incarichi conferiti è aumentato del 24,02 %, rispetto al 2007, così come il numero di dipendenti cui sono stati conferiti incarichi è aumentato del 20,98%.

Maggiore è stato anche il numero dei dipendenti che, nel 2008, ha ricevuto un compenso per incarichi rispetto a quelli del 2007; la variazione percentuale è pari al 19,18%, con conseguente aumento degli incarichi liquidati del 25,80%.

Confrontando i valori medi del biennio, nel corso del 2008, ogni dipendente pubblico ha ricevuto più incarichi, passando da 1,76 riferito all'anno 2007 a 1,80 del 2008. La variazione percentuale è stata pari a 2,51.

Per quanto concerne gli incarichi liquidati a ciascun dipendente la media si è attestata intorno all'1,84 % confermando anche in questo caso un aumento rispetto al 2007 (5,56%).


Ad un più elevato numero di incarichi liquidati corrisponde un conseguente aumento della spesa complessiva. L'ammontare dei compensi erogati, infatti, ha registrato una variazione percentuale del 18,88% in più rispetto all'anno precedente, con una maggiore spesa di 56.651.594 euro.

Il compenso medio per incarico è diminuito, invece, del 5,50%.

Utili elementi possono emergere dal confronto dei dati se considerati dal punto di vista della distribuzione per tipologia istituzionale dell'amministrazione cui appartengono i dipendenti. I grafici riportati

di seguito evidenziano le variazioni registrate nel biennio 2007-2008, relativamente ai soggetti pubblici, agli incarichi ad essi conferiti e ai compensi agli stessi erogati.

Figura 2 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi – biennio 2007-2008




Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2008-2009)

Nel 2008, a fronte di un incremento del 20,98% di dipendenti con incarichi, si è verificato un aumento sostanziale di soggetti incaricati relativamente alle tipologie istituzionali Altri Enti con il 187,65% in più, Scuola con il 59,17% e Ricerca con il 21,44%.

Variazioni in aumento più modeste hanno riguardato rispettivamente le seguenti tipologie istituzionali: Università con l'11,71%, Sanità con il 10,41% e le Regioni e autonomie locali con il 3,39%.

Le tipologie Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali hanno, invece, registrato nel complesso una inversione di tendenza con l'8,65% in meno rispetto al 2007. (Figura 2)

Figura 3 - Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici – biennio 2007-2008


Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2008 - ottobre 2009)

Gli incarichi conferiti nell'anno 2008 sono aumentati complessivamente del 24,02% rispetto al 2007. (Figura 3)

Scendendo nel dettaglio, il numero degli incarichi conferiti è aumentato notevolmente per la tipologia Altri Enti (115,90%) e per la Scuola (66,01%).

Per quanto concerne le tipologie Ricerca e Università l'aumento è stato rispettivamente del 20,47% e del 20,20%, mentre per la Sanità del 16,77%.

Un incremento modesto ha riguardato le tipologie istituzionali Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Agenzie Fiscali con il 3,19%, mentre è rimasta pressoché stabile la tipologia Regioni e autonomie locali con una variazione dello 0,62% in più rispetto al 2007.

Figura 4 - Compensi erogati a pubblici dipendenti - biennio 2007-2008

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2008 - ottobre 2009)

Nel 2008 il totale dei compensi erogati è aumentato del 18,88% rispetto all'anno precedente, in parallelo con l'aumento del 25,80% del numero di incarichi per i quali sono stati corrisposti i suddetti compensi. (Figura 4)

I dipendenti appartenenti alla tipologia istituzionale Altri Enti hanno percepito compensi per incarichi nella misura del 110,53% in più rispetto all'anno precedente, quelli della Scuola nella misura del 50,38%, quelli appartenenti alla Ricerca nella misura del 38,21% e, infine, quelli dell'Università nella misura del 23,22%.


Per i dipendenti della tipologia istituzionale Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali l'aumento si è attestato sul 15,94%, mentre per i dipendenti delle Regioni e delle autonomie locali l'aumento dei compensi è stato solo del 6,87%.

Per quanto concerne i dipendenti della Sanità, contrariamente alle altre tipologie sopra menzionate, i compensi percepiti sono stati in misura inferiore rispetto al 2007 (-4,43%).

2. Consulenti e collaboratori esterni

Analisi dei dati sui Consulenti e collaboratori esterni nel periodo 2007-2008

Figura 5 - Amministrazioni/Unità che hanno effettuato la comunicazione per incarichi a Consulenti e collaboratori esterni – biennio 2007-2008



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2008 - ottobre 2009)

Le Amministrazioni/Unità organizzative che hanno effettuato la comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni sono aumentate del 18,18%, rispetto all'anno 2007.

L'aumento registrato è conseguente alla maggiore attenzione che le amministrazioni dimostrano di avere nei confronti degli adempimenti di legge.

Occorre evidenziare che, nel caso in cui le amministrazioni non abbiano affidato incarichi a consulenti e collaboratori esterni nel periodo di riferimento, non sono tenute ad effettuare la "dichiarazione negativa" prevista esclusivamente per l'adempimento relativo ai dipendenti pubblici. (Figura 5)

Prospetto 3 - Sintesi dei dati dei consulenti e collaboratori esterni – biennio 2007-2008 (valori assoluti e percentuali)

	Anno 2007	Anno 2008	Variazione %
N. consulenti e collaboratori cui sono stati affidati incarichi	194.077	214.042	<i>10,29</i>
N. consulenti e collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi	195.687	220.410	<i>12,63</i>
N. incarichi conferiti	280.429	309.856	<i>10,49</i>
N. incarichi liquidati	285.348	328.576	<i>15,15</i>
Ammontare complessivo dei compensi erogati (€)	1.401.716.871,94	1.549.672.277,83	<i>10,56</i>
N. medio di incarichi conferiti per soggetto	1,44	1,45	<i>0,19</i>
N. medio di incarichi liquidati per soggetto	1,46	1,49	<i>2,23</i>
Compenso medio per incarico (€)	4.912,31	4.716,33	<i>-3,99</i>

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2008 - ottobre 2009)

Osservando il Prospetto 3 si può vedere come nel 2008 il numero di incarichi conferiti è aumentato del 10,49% rispetto al 2007, così come il numero dei soggetti cui sono stati conferiti incarichi è aumentato del 10,29%.

Il numero dei consulenti e collaboratori esterni che nel 2008 hanno ricevuto un compenso per incarichi è cresciuto di 24.723 unità in più rispetto al 2007, pari ad un incremento del 12,63%.

Il dato è confermato dal numero degli incarichi liquidati in aumento del 15,15%.


Confrontando i valori medi nel corso degli anni 2007 e 2008, ogni consulente o collaboratore esterno ha ricevuto in media 1,45 incarichi nel 2008, confermando i dati dell'anno precedente (1,44%). La media degli incarichi liquidati è pari a 1,49 incarichi per soggetto in leggero aumento rispetto al valore dell'anno precedente.

L'ammontare dei compensi erogati registra una variazione percentuale del 10,56 in più rispetto al 2007 con una sostanziale differenza in termini di spesa, pari a 147.955.405,89 euro liquidati nel 2008.

Il compenso medio per incarico ha subito, invece, una lieve diminuzione, pari al 3,99% in meno, passando da euro 4.912,31 erogati nel 2007 a euro 4.716,33 erogati nel 2008.

I grafici successivi rappresentano la distribuzione dei dati sui consulenti e collaboratori esterni, gli incarichi ad essi conferiti e i compensi loro erogati nel biennio 2007 – 2008, nell’ambito di ogni tipologia istituzionale.

Figura 6 - Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi – biennio 2007-2008




Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2008 - ottobre 2009)

A fronte di un aumento complessivo del 10,29% di consulenti e collaboratori esterni cui sono stati affidati incarichi (Figura 6), si è registrato un aumento sostanziale dei soggetti incaricati nella tipologia relativa agli Altri Enti (78,18%), e alla Scuola (36,72%).

L'aumento è meno consistente per le altre tipologie: Università (10,78%) e Sanità (9,71%).

Si è riscontrato, invece, una diminuzione per le seguenti tipologie istituzionali: Ricerca (-17,97%), Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali" (-10,68%) Regioni e autonomie locali (-3,19%).

Figura 7 - Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2007-2008




Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2008 - ottobre 2009)

Gli incarichi conferiti nell'anno 2008 a consulenti e collaboratori esterni sono aumentati nel complesso del 10,49% rispetto al 2007. (Figura 7)

Nel dettaglio si registra un consistente aumento per alcune tipologie istituzionali quali: Altri Enti (79,43%), Scuola (38,55%). L'aumento è meno consistente ma sempre significativo per: Università (14,02%) e Sanità (12,02%).

Si sono invece registrate diminuzioni per il numero degli incarichi conferiti a soggetti esterni dalle seguenti tipologie istituzionali: Ricerca (-11,80%), Regioni ed autonomie locali (-4,61%), Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali (-3,09%).

Figura 8 - Compensi erogati a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2007-2008



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2008 - ottobre 2009)

Nel 2008 il totale dei compensi erogati è aumentato complessivamente del 10,56% in parallelo con l'aumentare del numero degli incarichi liquidati pari al 15,15%.(Figura 8)

L'incremento dei compensi liquidati per incarichi affidati nel 2008 rispetto al 2007 è stato più consistente per la tipologia Scuola con il 41,45% in più e a seguire per la tipologia Altri Enti con il 31,18%.

Per le restanti tipologie istituzionali l'incremento è stato: Sanità 23,98%, Università 22,80% e Regioni e autonomie locali 1,19%.

Le amministrazioni appartenenti alla Ricerca hanno erogato compensi in misura inferiore al 2007 per un valore pari al -20,54%, mentre per la tipologia Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali il decremento è stato sensibilmente inferiore (-4,14%).

Analisi dati 2008

3. Il contenuto della banca dati

La banca dati Anagrafe delle prestazioni raccoglie le informazioni relative agli incarichi conferiti dalle amministrazioni a dipendenti pubblici e a consulenti e collaboratori esterni.

Tali informazioni possono essere ricondotte in generale a tre grandi tipologie (unità di analisi): le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione del conferimento di incarichi, i destinatari degli incarichi conferiti e, infine, gli incarichi stessi.

La banca dati, costantemente aggiornata dalle amministrazioni, è oramai di dimensioni considerevoli, basti pensare che, alla data del 30 ottobre 2009, con riferimento al solo anno 2008, le comunicazioni inserite da parte di più di 11 mila amministrazioni ricomprendono circa 550.000 incarichi conferiti a quasi 350.000 soggetti incaricati (Prospetto 4).

Prospetto 4 - Principali unità di analisi della banca dati Anagrafe delle prestazioni – Anno 2008

UNITÀ DI ANALISI	Dipendenti	Consulenti e collaboratori esterni
Amministrazioni/Unità organizzative che hanno inoltrato comunicazione di incarichi	11.422	11.980
Destinatari degli incarichi conferiti dalle Amministrazioni	131.177	214.042
Incarichi conferiti dalle Amministrazioni	236.655	309.856

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

4. Le Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni

Per proseguire nella lettura dei dati, occorre precisare che le amministrazioni che hanno inoltrato la comunicazione, in alcuni casi, non rappresentano il livello di "unità istituzionale" bensì una partizione interna (unità organizzativa). Infatti, la banca dati è stata strutturata per rispondere in maniera flessibile alle esigenze delle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni registrate nella banca dati dell'Anagrafe delle prestazioni possono strutturarsi in sottounità dotate di un proprio responsabile del procedimento e del tutto autonome nell'effettuare le comunicazioni relative agli incarichi.


Esempi di unità organizzative presenti nella banca dati sono le Scuole, che costituiscono unità locali della stessa unità istituzionale "Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca", nonostante possiedano una autonomia organizzativa e contabile. Tuttavia, ai fini dell'analisi istituzionale, viste le caratteristiche di omogeneità organizzativa, le Scuole possono essere considerate come una classe autonoma e sono, dunque, conteggiate autonomamente.

Si deve, infine, considerare che le amministrazioni/unità organizzative (da qui in avanti indicate, per semplicità, amministrazioni) interessate dalla rilevazione dell'Anagrafe delle prestazioni hanno l'obbligo di comunicare gli incarichi conferiti a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni previsto dalla normativa.

L'art. 53, comma 12, dlgs. 165/2001 prevede l'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di comunicare, per quanto concerne i soli dipendenti pubblici, anche il mancato conferimento o autorizzazione di incarichi.

Esclusivamente con riguardo al conferimento di incarichi a dipendenti, nel 2008, tra le 11.422 amministrazioni che hanno inviato comunicazioni in formato telematico, l'82,95% ha comunicato di avere conferito incarichi, contro il 17,05% che ha comunicato di non averne conferito alcuno. (Figura 9)

Figura 9 - Amministrazioni/Unità organizzative che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti – Anno 2008 (valori percentuali)




Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

In particolare, tra le diverse tipologie considerate, quasi tutte le amministrazioni della Sanità che hanno ottemperato all'obbligo hanno comunicato la presenza di incarichi conferiti a dipendenti (99,1%); di contro, le amministrazioni incluse nella classe residuale Altri Enti hanno inviato per lo più comunicazioni di mancato conferimento di incarichi nell'anno ai dipendenti (50,7%). (Figura 10)

Tra le amministrazioni affidatarie di incarichi a dipendenti si distinguono quelle appartenenti alla tipologia Ricerca con il 95,5%, Scuola e Università con il 93,0%, Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali con l'84,5% ed in ultimo Regioni ed autonomie locali con il 77,7%.

Figura 10 - Amministrazioni/Unità organizzative che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti, per tipologia istituzionale – Anno 2008 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

Osservando le differenti tipologie istituzionali si nota che, nel 2008, le amministrazioni che hanno dichiarato di avere conferito incarichi a dipendenti e a consulenti o collaboratori esterni sono ripartite in modo del tutto simile tra le due tipologie di soggetti incaricati. (Figura 11)


In entrambi i casi, infatti, la maggior parte di amministrazioni che ha comunicato di avere conferito incarichi appartiene alle Regioni e autonomie locali: il 44,2% di quante hanno conferito incarichi a dipendenti e il 45,1% di quante hanno conferito incarichi a consulenti o collaboratori esterni. Segue la Scuola, con un numero di incarichi comunicati affidati ai dipendenti pari al 40,9 e con un numero di incarichi affidati a consulenti o collaboratori esterni pari al 42,7% .

Le percentuali registrate per le altre tipologie istituzionali sono piuttosto contenute; tra di esse, la più rilevante è riferita alle amministrazioni che hanno comunicato di aver conferito incarichi a dipendenti incluse nella tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali (5,4%). Da notare, di contro, che solo l'1,9% delle amministrazioni che hanno comunicato di aver affidato incarichi a consulenti e collaboratori esterni appartiene a quest'ultima tipologia istituzionale.

Le quote in assoluto più basse riguardano le istituzioni che operano nel campo della Ricerca, con riferimento tanto a quelle che hanno affidato incarichi a dipendenti (che sommano appena lo 0,4% delle

amministrazioni conferenti incarichi), quanto a quelle che hanno conferito incarichi a consulenti o collaboratori esterni (0,7%).

Figura 11 - Amministrazioni/Unità organizzative che hanno inviato comunicazione di avere conferito incarichi a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per tipologia istituzionale – Anno 2008 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

5. I soggetti incaricati

Confrontando le categorie di soggetti incaricati nel corso del 2008 da parte delle amministrazioni pubbliche, si osserva che il numero di consulenti e collaboratori esterni (Prospetto 5) è il 63,2% in più rispetto ai dipendenti pubblici (214.042 contro 131.177).

Guardando al dettaglio delle diverse tipologie istituzionali, si conferma un deciso sbilanciamento fra le due categorie di soggetti menzionate, che si evidenzia maggiormente per le istituzioni della Ricerca e delle Regioni e autonomie locali, dove il personale esterno cui è stato conferito un incarico è stato pari al triplo rispetto al personale dipendente incaricato. Per le amministrazioni della tipologia Università, invece, il personale esterno incaricato è stato più del doppio rispetto al personale dipendente.

Costituiscono una eccezione le amministrazioni della Sanità e, in maniera maggiormente evidente, dei Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali, in quanto il numero dei dipendenti incaricati supera quello relativo al personale esterno (per il 23,7% nel primo caso, e per il 47,7 % nel secondo).

Prospetto 5 - Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi (dipendenti/consulenti e collaboratori esterni), per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2008 (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	Dipendenti		Consulenti e collaboratori esterni	
	Valori assoluti	Valori percentuali	Valori assoluti	Valori percentuali
Ministeri, Pcm, Ag. fiscali	10.118	7,7	5.288	2,5
Scuola	39.873	30,4	53.059	24,8
Ricerca	1.167	0,9	2.492	1,2
Regioni e Aut. locali	27.925	21,3	81.444	38,1
Sanità	27.227	20,8	20.752	9,7
Università	20.138	15,4	42.875	20,0
Altri Enti	4.729	3,6	8.132	3,8
Totale	131.177	100,0	214.042	100,0

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

Osservando le due diverse tipologie di soggetti incaricati, il numero più elevato di soggetti che hanno ricevuto incarichi da parte di amministrazioni pubbliche è incluso, per i dipendenti, nella tipologia Scuola con il 30,4% e, per i consulenti e collaboratori esterni, nella tipologia Regioni ed Autonomie locali con il 38,1%.

Nel caso degli incarichi affidati a dipendenti al secondo posto, per numero, vi sono le Regioni ed Autonomie locali (21,3%) e, a seguire, le istituzioni sanitarie (20,8%).

Per quanto riguarda i consulenti e i collaboratori esterni, dopo le Regioni e autonomie locali si sono collocate la Scuola (24,8%) e l'Università (20,0%).


Per quanto concerne le istituzioni della Ricerca sono quelle che hanno registrato le quote più esigue di dipendenti e consulenti o collaboratori esterni cui sono stati conferiti incarichi (con lo 0,9% dei dipendenti e l'1,2% del personale esterno).

In relazione alla distribuzione per genere è possibile analizzare il fenomeno esclusivamente con riguardo ai dipendenti pubblici che, nel 2008, hanno ricevuto incarichi da parte di pubbliche amministrazioni.

Il dato relativo ai consulenti e collaboratori esterni, infatti, non è disponibile a causa della eterogeneità concernente quest'ultima categoria di soggetti che possono essere presenti in banca dati sotto diverse forme, non necessariamente codificabili come persone fisiche.


Si osserva, quindi, che la maggior parte dei dipendenti pubblici ai quali sono stati conferiti incarichi nel 2008 sono uomini (il 51,9% del totale) per quanto la disparità tra i due sessi, considerandola a livello complessivo, non sia particolarmente evidente. (Figura 12).

Figura 12 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere – Anno 2008 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

Figura 13 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2008 (valori percentuali)




Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

Distinguendo le amministrazioni per tipologia istituzionale (Figura 13), si evidenzia che la prevalenza della componente maschile tra i dipendenti che hanno avuto un incarico è sempre costante ed è particolarmente preponderante nel caso delle amministrazioni che rientrano nella classe generica Altri enti (76,1%). La sola eccezione è costituita dalle Scuole dove, invece, il 64,4% degli incarichi sono stati affidati alle donne.

Riguardo alla distribuzione in base alla qualifica, per i dipendenti cui sono stati conferiti incarichi nel 2008, si deve rilevare che si tratta, per lo più, di incarichi conferiti a personale non dirigenziale (82,4% del totale) e che, anche in questo caso, il dato non è disponibile per i consulenti e collaboratori esterni. (Figura 14).


Figura 14 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica – Anno 2008 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

Anche distinguendo le amministrazioni secondo le rispettive tipologie istituzionali (Figura 15), resta evidente la netta prevalenza di personale non dirigenziale incaricato, soprattutto per le amministrazioni scolastiche (96,9%). Costituiscono unica eccezione le amministrazioni della Sanità, che hanno affidato in misura maggiore (anche se di poco) incarichi a dirigenti (50,8%) rispetto al numero di incarichi affidati a personale non dirigenziale (49,2%).


Figura 15 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2008 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

A ciascun soggetto può essere conferito più di un incarico. Nel 2008, il 66,4% dei dipendenti ha avuto un solo incarico, il 17,6% ne ha avuti due, il 7% tre, il 3,5% quattro, l'1,9% ne ha avuti 5 e il 3,6% più di 5 (il medesimo dato non è disponibile per quanto concerne il personale esterno) (Figura 16).


Figura 16 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti – Anno 2008 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

Tra le tipologie istituzionali considerate (Figura 17), le amministrazioni che hanno affidato in misura maggiore incarichi plurimi a dipendenti appartengono alla tipologia Università (il 19,9% dei dipendenti incaricati ha ricevuto almeno due incarichi nel 2008), seguite dalle istituzioni appartenenti ai Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali (18,8%) e da quelle appartenenti alle Regioni ed Autonomie Locali (17,6%).

Figura 17 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2008 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)


Infine, i dipendenti e i consulenti e collaboratori esterni che hanno ricevuto in affidamento incarichi nel 2008 possono essere distribuiti secondo la regione geografica in cui è localizzata l'amministrazione conferente.

Per quanto riguarda i dipendenti (Figura 18) si osserva la maggiore concentrazione di soggetti incaricati nelle regioni: Lombardia (12,71%), Lazio (10,61%), Veneto (9,32%), Campania (8,70%), Emilia-Romagna (8,42%) e Piemonte (8,01%).

Nel leggere questi dati, però, c'è da tenere in considerazione che nel Lazio risiedono la maggior parte delle amministrazioni centrali rispetto alle altre aree geografiche.

Di contro, le amministrazioni localizzate nel Molise e, soprattutto, in Valle d'Aosta, assommano il numero più contenuto di dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi, rispettivamente: 0,63% e 0,15%.

Figura 18 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente – Anno 2008




Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

Per quanto riguarda il personale esterno (Figura 19), la parte relativamente più consistente ha ricevuto l'incarico da amministrazioni localizzate in Lombardia (16,02% del totale del personale incaricato); seguono quelle localizzate in Veneto (10,59%), in Emilia-Romagna (10,05%) e nel Lazio (8,50%). Nelle

altre regioni si distinguono le amministrazioni della Toscana (7,66%), del Piemonte (6,50%) e della Campania (5,47%).

Analogamente a quanto osservato per gli incarichi conferiti a dipendenti, le amministrazioni localizzate nel Molise e in Valle d'Aosta, concentrano il numero più contenuto di consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati affidati incarichi, rispettivamente: 0,68% e 0,43%.

Figura 19 Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente – Anno 2008



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

6. Gli incarichi conferiti e liquidati

Nel 2008 le amministrazioni hanno conferito 236.655 incarichi a dipendenti e 309.856 a consulenti e collaboratori esterni (Prospetto 6). In termini di incarichi, dunque, si registrano numeri decisamente più elevati in quanto, come già evidenziato in precedenza (Figure 16 e 17), uno stesso dipendente o consulente può ricevere più di un incarico nel corso dell'anno. In media, si contano 1,80 incarichi per dipendente e 1,45 incarichi per consulente o collaboratore esterno.

La prevalenza del numero di incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni osservata a livello complessivo non si manifesta per tutte le tipologie istituzionali. Infatti, Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali hanno affidato un maggior numero di incarichi a dipendenti piuttosto che a personale esterno (23.764 contro 8.741), analogamente a quanto avvenuto nella Sanità, dove si contano 48.881 incarichi conferiti a dipendenti contro 28.739 affidati a consulenti o collaboratori esterni.

Le amministrazioni incluse nelle Regioni e autonomie locali mostrano invece lo sbilanciamento più evidente in favore di incarichi affidati a personale esterno rispetto a quello dipendente: 123.291 contro 48.123, ossia più del doppio.

Prospetto 6 - Incarichi conferiti a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per tipologia istituzionale dell'amministrazione – Anno 2008 (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	Incarichi conferiti a dipendenti		Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni	
	Valori assoluti	Valori percentuali	Valori assoluti	Valori percentuali
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	23.764	10,0	8.741	2,8
Ricerca	1.801	0,8	3.372	1,1
Scuola	66.238	28,0	72.746	23,5
Regioni ed Autonomie Locali	48.123	20,3	123.291	39,8
Sanità	48.881	20,7	28.739	9,3
Università	39.443	16,7	61.046	19,7
Altri Enti	8.405	3,6	11.921	3,8
Totale	236.655	100,0	309.856	100,0

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

Il numero di incarichi liquidati nel corso del 2008 dalle amministrazioni è pari a 233.393 in favore di dipendenti e a 328.576 in favore di consulenti e collaboratori esterni (Prospetto 7). In media, si contano 1,84 incarichi liquidati per dipendente e 1,49 incarichi liquidati per consulente o collaboratore esterno. Analogamente a quanto osservato in relazione ai soggetti incaricati, anche le distribuzioni relative agli incarichi liquidati ricalcano piuttosto fedelmente quelle relative agli incarichi conferiti.

Prospetto 7 - Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per tipologia istituzionale dell'amministrazione – Anno 2008 (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	Incarichi liquidati a dipendenti		Incarichi liquidati a consulenti e collaboratori esterni	
	Valori assoluti	Valori percentuali	Valori assoluti	Valori percentuali
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	28.796	12,3	7.981	2,4
Ricerca	1.895	0,8	3.739	1,1
Scuola	65.412	28,0	71.240	21,7
Regioni ed Autonomie Locali	48.154	20,6	126.859	38,6
Sanità	45.987	19,7	33.541	10,2
Università	37.378	16,0	73.649	22,4
Altri Enti	5.771	2,5	11.567	3,5
Totale	233.393	100,0	328.576	100,0

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

7. Il valore degli incarichi liquidati

Nel 2008 le amministrazioni hanno liquidato compensi per il pagamento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni per un totale di oltre 1 miliardo e 549 milioni di euro, mentre una cifra nettamente inferiore, pari a oltre 355 milioni di euro, ha riguardato i compensi liquidati in favore dei dipendenti (Prospetto 8).

In media, si contano 1.528,35 euro liquidati per dipendente e 4.716,33 euro liquidati per consulente o collaboratore esterno.

Il dettaglio offerto dalla differente tipologia istituzionale dell'amministrazione erogante mostra che oltre la metà (47,7%) di tutti i compensi destinati al pagamento di consulenti e collaboratori esterni sono stati liquidati da Regioni e autonomie locali (circa 738 milioni di euro), che hanno erogato altresì compensi per circa 83 milioni di euro in favore dei dipendenti (23,4% del totale).

Prendendo in esame i compensi liquidati ai dipendenti si evidenzia che l'Università registra il 26,0% sul totale dei compensi, la Scuola il 17,9% e la Sanità il 16,8% degli stessi.

Per i consulenti e collaboratori esterni, invece, si deve rilevare che il 23,6% del totale è stato liquidato dalla Sanità, seguita dall'Università con il più esiguo 14,3%.


Prospetto 8 – Compensi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per tipologia istituzionale dell'amministrazione – Anno 2008 (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	Incarichi conferiti a dipendenti		Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni	
	Valori assoluti	Valori percentuali	Valori assoluti	Valori percentuali
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	34.273.630,79	9,6	55.169.762,93	3,6
Ricerca	5.387.480,49	1,5	30.856.407,10	2,0
Scuola	63.783.767,64	17,9	90.777.314,92	5,9
Regioni ed Autonomie Locali	83.485.954,73	23,4	738.722.626,24	47,7
Sanità	59.774.159,77	16,8	366.248.255,62	23,6
Università	92.883.073,05	26,0	220.842.898,44	14,3
Altri Enti	17.118.844,48	4,8	47.055.012,58	3,0
Totale	356.706.910,95	100,0	1.549.672.277,83	100,0

Con riferimento al valore dei compensi liquidati dalle amministrazioni nel 2008, si nota che gli incarichi liquidati a dipendenti rientrano in maggioranza nella classe di importi più bassa, fino a 500 euro, che comprende il 50,1% di tutti gli incarichi liquidati agli stessi; invece, la classe in cui ricadono più frequentemente gli importi per il pagamento di incarichi affidati a consulenti o collaboratori esterni è quella che va da 501 a 2.500 euro, che comprende il 40,3% degli incarichi liquidati nell'anno (Figura 20).

Se poi si prendono in considerazione gli incarichi liquidati con importi superiori ai 10.000 euro, si può notare che l'11,2% degli stessi sono liquidati a consulenti e collaboratori esterni, mentre solo il 3,5% ai dipendenti.

Ciò conferma del fatto che gli incarichi con importi elevati sono più frequentemente destinati a personale esterno.

Figura 20 Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per classe di importo in Euro – Anno 2008 (valori percentuali)

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

Prospetto 9 – Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per classe di importo e per tipologia istituzionale dell'amministrazione – Anno 2008 (valori percentuali)

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	Classi di importo (in Euro)						N. incarichi liquidati
	Fino a 500	Da 501 a 2.500	Da 2.501 a 5.000	Da 5.001 a 10.000	Da 10.001 a 15.000	Oltre 15.000	
DIPENDENTI							
Ministri, Pcm, Agenzie fiscali	16,3	8,9	5,5	7,5	11,2	12,1	28.796
Ricerca	0,5	0,9	2,0	1,2	1,7	2,3	1.895
Scuola	28,5	32,3	17,8	11,9	8,7	6,2	65.412
Regioni, autonomie locali	21,5	17,5	24,4	28,0	31,7	26,2	48.154
Sanità	21,4	18,8	15,3	17,4	17,8	15,6	45.987
Università	9,9	19,0	32,1	30,2	23,1	29,0	37.378
Altri comparti	2,0	2,7	2,9	3,9	5,8	8,6	5.771
Totale	50,1	36,4	7,8	3,5	1,1	1,2	233.393
CONSULENTI							
Ministri, Pcm, Agenzie fiscali	2,4	1,5	2,6	4,0	4,2	3,6	7.981
Ricerca	0,4	0,6	1,4	2,5	3,2	2,5	3.739
Scuola	35,4	29,9	11,0	3,6	1,4	0,9	71.240
Regioni, autonomie locali	31,1	33,5	45,2	50,3	50,6	48,4	126.859
Sanità	4,8	5,1	9,3	17,7	24,7	34,0	33.541
Università	20,9	26,2	27,5	18,7	13,0	7,7	73.649
Altri comparti	5,0	3,3	3,0	3,1	2,8	3,0	11.567
Totale	20,9	40,3	15,2	11,2	5,0	7,4	328.576

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (data: 30 ottobre 2009)

Il dettaglio offerto dalla distinzione per tipologie istituzionali (Prospetto 9) mostra che le amministrazioni incluse nella Scuola sono quelle che registrano la quota più elevata di incarichi liquidati a dipendenti con importi fino a 500 euro (il 28,5% di tutti gli incarichi affidati a dipendenti nel 2008). Al contrario, gli incarichi liquidati a dipendenti con somme fino a 500 euro da parte delle istituzioni che operano nella Ricerca, negli Altri comparti e nell'Università rappresentano, rispettivamente, solo lo 0,5%, il 2% e il 9,9% di tutti gli incarichi liquidati.

Per quanto riguarda la liquidazione di incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni che, come si è già detto, rientrano più frequentemente nelle classi di importi più elevati, si osserva che tale caratteristica è ancora più evidente per gli incarichi liquidati dalle istituzioni della Ricerca (solo lo 0,4% degli incarichi rientra nella classe fino a 500 euro, mentre il 2,5% nella classe oltre 15.000 euro), seguiti da quelli liquidati dalla Sanità (4,8% gli incarichi fino a 500 euro e ben 34,0% quelli oltre 15.000 euro). Di contro, preme rilevare che la Scuola ha conferito incarichi a personale esterno nel 35,4% dei casi di importo fino a 500 euro, mentre solo lo 0,9% degli incarichi liquidati supera l'importo di 15.000 euro.

APPENDICE

ALLEGATO A

PAGINA BIANCA

DIPENDENTI 2007

Tabella 1: Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni per il 2007 relative ad incarichi conferiti ai propri dipendenti

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni			
	numero	Amministrazioni che hanno effettuato la comunicazione telematica	numero	Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi
		numero	numero	Amministrazioni con comunicazioni in formato non telematico
AGENZIE FISCALI	24	24	0	0
AZIENDE AUTONOME	33	33	0	0
ENTI DI VIGILANZA	4	3	1	0
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	3	3	0	0
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	308	68	240	0
FORZE ARMATE	5	5	0	0
FORZE DI POLIZIA	268	129	139	0
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	35	34	1	0
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	44	40	4	0
MAGISTRATURA	4	4	0	0
MINISTERI	540	463	77	2
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	5	4	1	0
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	4.956	3.826	1.130	9
Regioni	26	26	0	0
Province	132	126	6	0
Comuni ed Unioni di Comuni	4.162	3.154	1.008	9
Altri	636	520	116	0
SCUOLA	3.540	3.183	357	0
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	304	301	3	4
UNIVERSITA'	132	127	5	1
TOTALE GENERALE	10.205	8.247	1.958	16

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti nell'anno 2007

COMPARTO	Differenza di genere												COMPENSI LIQUIDATI					
	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi				Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi				Incarichi conferiti						Incarichi liquidati			
	Uomini	Donne	TOTALE		Uomini	Donne	TOTALE		Uomini	Donne	TOTALE		Uomini	Donne	TOTALE		Uomini	Donne
AGENZIE FISCALI	967	462	1.429	856	442	1.300	1.628	572	2.198	1.379	540	1.919	1.563.414,74	480.248,46	2.043.663,20			
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	546	92	638	504	85	589	1.312	128	1.440	1.275	122	1.397	1.475.870,70	110.946,77	1.586.817,47			
ENTI DI VIGILANZA	28	28	56	11	6	17	46	59	105	12	7	19	19.956,91	9.430,88	29.387,79			
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	154	32	186	53	10	63	195	46	241	59	14	73	135.702,96	8.897,44	144.600,40			
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	536	228	764	438	203	641	1.603	504	2.107	1.206	379	1.585	5.113.147,34	1.257.478,47	6.370.625,81			
FORZE ARMATE	32	1	33	34	1	35	40	1	41	41	1	42	197.794,22	2.408,00	200.202,22			
FORZE DI POLIZIA	782	111	893	723	109	832	1.252	188	1.440	1.118	172	1.290	3.274.369,58	898.286,19	4.172.655,77			
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	240	81	321	240	82	322	314	108	422	303	106	409	1.192.205,34	261.337,09	1.453.542,43			
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	611	350	961	714	392	1.106	997	498	1.495	1.218	548	1.766	2.876.852,15	1.021.132,38	3.897.984,53			
MAGISTRATURA	1.115	309	1.424	389	83	472	1.742	412	2.154	498	88	586	2.453.254,99	293.973,29	2.747.228,28			
MINISTRI	3.719	3.484	7.203	3.248	3.173	6.421	9.089	7.952	17.041	7.748	7.243	14.991	13.663.814,44	6.284.311,03	19.948.125,47			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	75	19	94	83	28	111	132	24	156	144	37	181	337.914,43	112.807,93	450.722,36			
REGIONI ED AUTONOMI LOCALI	15.345	11.685	27.030	14.811	11.100	25.911	28.201	19.627	47.828	26.453	17.966	44.419	56.404.158,75	21.716.762,13	78.120.920,88			
Regioni	1.600	920	2.520	1.370	755	2.125	3.570	2.397	5.967	2.363	1.259	3.622	4.628.292,35	1.469.418,19	6.097.710,54			
Province	1.895	1.440	3.335	1.860	1.337	3.197	3.898	2.819	6.717	3.518	2.617	6.135	7.287.447,48	2.181.297,29	9.468.744,77			
Comuni ed Unioni di Comuni	10.529	7.890	18.419	10.361	7.618	17.979	18.330	12.245	30.575	18.274	11.908	30.182	39.755.663,18	16.069.929,13	55.825.592,31			
Altri	1.321	1.415	2.736	1.220	1.390	2.610	2.403	2.166	4.569	2.298	2.182	4.480	4.732.755,74	1.996.117,52	6.728.873,26			
SCUOLA	9.719	15.010	24.729	10.183	15.740	25.923	16.155	23.323	39.478	17.788	25.146	42.934	20.513.718,07	20.448.510,43	40.962.228,50			
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	13.571	11.090	24.661	13.427	11.611	25.038	24.896	16.966	41.862	23.548	18.263	41.811	43.501.290,71	19.045.220,66	62.546.511,37			
UNIVERSITA'	11.869	6.156	18.027	11.318	6.175	17.493	22.652	10.162	32.814	21.332	10.773	32.105	58.699.337,50	16.680.763,38	75.380.100,88			
TOTALE GENERALE	59.309	49.120	108.429	57.034	49.240	106.274	110.252	80.570	190.822	104.122	81.405	185.527	211.422.802,83	86.632.514,53	300.055.317,36			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti nell'anno 2007

Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi						Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi						Incarichi conferiti						Incarichi liquidati						Compensi liquidati											
	Dirigenti			Non dirigenti			Dirigenti			Non dirigenti			Dirigenti			Non dirigenti			Dirigenti			Non dirigenti			Dirigenti			Non dirigenti			Dirigenti			Non dirigenti		
	TOTALE	Non dirigenti	Dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	Dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	Dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	Dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	Dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	Dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	Dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	Dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	Dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	Dirigenti	TOTALE	Non dirigenti	Dirigenti	TOTALE		
AGENZIE FISCALI	129	1.304	1.433	103	1.201	1.304	193	2.005	2.198	142	1.777	1.919	346.368,86	1.696.694,34	2.043.663,20																					
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	89	553	642	84	509	593	284	1.156	1.440	282	1.115	1.397	498.907,25	1.087.910,22	1.586.817,47																					
ENTI DI VIGILANZA	13	43	56	3	14	17	25	80	105	4	15	19	4.895,51	24.492,28	29.387,79																					
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	7	179	186	4	59	63	9	232	241	4	69	73	2.245,89	142.354,51	144.600,40																					
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	129	635	764	103	538	641	221	1.886	2.107	178	1.407	1.585	1.186.597,06	5.184.028,75	6.370.625,81																					
FORZE ARMATE	11	22	33	14	21	35	17	24	41	20	22	42	169.609,17	30.593,05	200.202,22																					
FORZE DI POLIZIA	175	724	899	214	627	841	237	1.203	1.440	282	1.008	1.290	528.815,19	3.643.840,58	4.172.655,77																					
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE E MUSICALE	3	318	321	3	319	322	3	419	422	3	406	409	16.842,15	1.438.700,28	1.453.542,43																					
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	283	686	969	245	880	1.125	510	985	1.495	420	1.346	1.766	979.025,81	2.318.957,72	3.897.984,53																					
MAGISTRATURA	1.268	156	1.424	422	51	473	1.876	278	2.154	529	57	586	2.477.906,34	269.321,94	2.747.228,28																					
MINISTERI	1.079	6.172	7.251	1.038	5.431	6.469	1.861	15.180	17.041	1.986	13.005	14.991	8.855.499,94	11.292.625,53	19.948.125,47																					
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	45	50	95	58	58	116	78	78	156	112	69	181	318.952,26	131.770,10	450.722,36																					
REGIONI ED AUTON.LOCALI	3.159	24.015	27.174	2.962	23.099	26.061	5.986	41.842	47.828	5.361	39.058	44.419	19.117.971,02	59.002.949,86	78.120.920,88																					
SCUOLA	880	23.956	24.836	908	25.140	26.048	1.853	37.625	39.478	2.019	40.915	42.934	2.052.030,93	38.910.197,57	40.962.228,50																					
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	12.876	12.152	25.028	12.547	12.901	25.448	22.805	19.057	41.862	21.041	20.770	41.811	38.774.734,87	23.771.776,50	62.546.511,37																					
UNIVERSITA'	1.285	16.958	18.243	1.457	16.274	17.731	2.059	30.755	32.814	2.210	29.895	32.105	6.744.329,80	68.635.771,08	75.380.100,88																					
TOTALE GENERALE	21.431	87.923	109.354	20.165	87.122	107.287	38.017	152.805	190.822	34.593	150.934	185.527	81.876.333,05	218.179.984,31	300.055.317,36																					

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 4: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti nell'anno 2007

REGIONE	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi						Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi						Incarichi conferiti						Incarichi liquidati						
	Dirigenti		Non dirigenti		TOTALE		Dirigenti		Non dirigenti		TOTALE		Dirigenti		Non dirigenti		TOTALE		Dirigenti		Non dirigenti		TOTALE		
ABRUZZO	552	1.132	893	1.234	1.684	1.919	836	1.761	2.597	1.110	1.912	2.656	707,45	3.643,636,43	2.718,460,79	6.049,605,83	16,054,563,01	24,676,549,57	12,229,628,72	44,734,849,90	7,958,439,57	45,984,255,02	6,921,220,62	2,122,653,96	
BASILICATA	341	893	1.537	1.687	1.802	1.919	836	1.761	2.597	1.110	1.912	2.656	707,45	3.643,636,43	2.718,460,79	6.049,605,83	16,054,563,01	24,676,549,57	12,229,628,72	44,734,849,90	7,958,439,57	45,984,255,02	6,921,220,62	2,122,653,96	
CALABRIA	150	1.537	1.687	1.802	1.919	836	1.761	2.597	1.110	1.912	2.656	707,45	3.643,636,43	2.718,460,79	6.049,605,83	16,054,563,01	24,676,549,57	12,229,628,72	44,734,849,90	7,958,439,57	45,984,255,02	6,921,220,62	2,122,653,96		
CAMPANIA	1.046	5.280	6.326	4.747	1.057	3.870	4.927	6.323	8.392	1.846	7.085	8.931	3.547	222,21	8.682,406,51	12,229,628,72	44,734,849,90	7,958,439,57	45,984,255,02	6,921,220,62	2,122,653,96	2,122,653,96	25,149,377,04	420,000,54	
EMILIA ROMAGNA	1.801	8.846	10.647	1.802	9.025	10.827	3.404	14.764	18.188	3.292	14.835	18.127	5.843	842,38	18.832,707,19	24,676,549,57	12,229,628,72	44,734,849,90	7,958,439,57	45,984,255,02	6,921,220,62	2,122,653,96	2,122,653,96	25,149,377,04	420,000,54
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.097	3.650	4.747	1.057	3.870	4.927	2.069	6.323	8.392	1.846	7.085	8.931	3.547	222,21	8.682,406,51	12,229,628,72	44,734,849,90	7,958,439,57	45,984,255,02	6,921,220,62	2,122,653,96	2,122,653,96	25,149,377,04	420,000,54	
LAZIO	3.361	9.173	12.534	2.356	8.721	11.077	5.625	16.782	22.407	3.842	15.512	19.354	15.134	451,34	29.600,398,58	44,734,849,90	7,958,439,57	45,984,255,02	6,921,220,62	2,122,653,96	2,122,653,96	25,149,377,04	420,000,54		
LIGURIA	868	3.240	4.108	987	3.364	4.351	1.338	5.012	6.350	1.531	5.321	6.852	1.890	157,70	6.068,281,87	7,958,439,57	45,984,255,02	6,921,220,62	2,122,653,96	2,122,653,96	25,149,377,04	420,000,54	420,000,54		
LOMBARDIA	2.929	12.527	15.456	2.811	12.803	15.614	5.459	20.749	26.208	5.021	22.614	27.635	12.133	055,41	33.851,199,61	45,984,255,02	6,921,220,62	2,122,653,96	2,122,653,96	25,149,377,04	420,000,54	420,000,54			
MARCHE	505	2.878	3.383	484	2.725	3.209	812	4.936	5.748	749	4.464	5.213	1.475	624,34	5.445,596,28	6,921,220,62	2,122,653,96	2,122,653,96	25,149,377,04	420,000,54	420,000,54				
MOLISE	196	639	835	194	433	627	264	1.384	1.648	281	864	1.125	682	833,54	1.439,820,42	2,122,653,96	2,122,653,96	25,149,377,04	420,000,54	420,000,54					
PIEMONTE	1.635	7.783	9.418	1.843	8.222	10.065	2.845	12.843	15.688	3.295	13.926	17.221	6.141	761,55	19.007,615,49	25,149,377,04	420,000,54	420,000,54							
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	74	132	206	66	101	169	104	182	286	89	132	221	211	849,07	208,151,47	420,000,54	420,000,54								
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	316	1.872	2.188	287	1.932	2.219	613	3.631	4.244	494	3.725	4.219	885	573,40	6.858,297,93	7,743,871,33	10,993,839,96	10,993,839,96							
PUGLIA	651	3.154	3.805	508	2.865	3.373	1.141	5.601	6.742	763	4.883	5.666	2.536	659,50	8.457,180,48	10,993,839,96	10,993,839,96								
SARDEGNA	664	2.231	2.895	622	2.112	2.734	1.078	3.540	4.618	921	3.463	4.384	2.956	088,03	4.038,735,02	6,994,823,05	6,994,823,05								
SICILIA	614	4.139	4.753	623	4.199	4.822	1.270	8.142	9.412	1.254	8.081	9.335	4.735	113,90	10.408,284,50	15,143,378,40	15,143,378,40								
TOSCANA	1.774	7.796	9.572	1.316	7.222	8.538	3.246	13.689	16.935	2.223	12.769	14.992	4.191	192,08	20.589,037,46	24,780,229,54	24,780,229,54								
UMBRIA	374	1.617	1.991	407	1.429	1.836	687	4.031	4.718	727	2.957	3.684	1.963	530,23	2.885,377,03	4.846,907,26	4.846,907,26								
VALLE D'AOSTA	37	138	175	40	156	196	63	237	300	72	265	337	109	863,72	510,846,41	620,710,13	620,710,13								
VENETO	2.405	9.285	11.690	2.435	9.219	11.654	4.516	14.530	19.046	4.221	13.968	18.219	7.993	774,70	19.613,834,52	27,607,609,22	27,607,609,22								
TOTALE GENERALE	21.390	87.944	109.334	20.184	87.167	107.351	38.017	152.805	190.822	34.593	150.934	185.527	81.875	333,05	218.179.984,31	300.055.317,36	300.055.317,36								

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 5 - I dipendenti pubblici e gli incarichi conferiti nell'anno 2007
Distribuzione per tipologia del soggetto conferente e distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI CONFERITI A DIPENDENTI PUBBLICI														
	DALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA				DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	
AGENZIE FISCALI	44	366	410	97	787	884	141	1.153	1.294	52	852	904	193	2.005	2.198
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	1	4	5	101	457	558	102	461	563	182	695	877	284	1.156	1.440
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	20	62	82	20	62	82	5	18	23	25	80	105
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	24	24	9	147	156	9	171	180	0	61	61	9	232	241
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	25	88	113	81	417	498	106	505	611	115	1.381	1.496	221	1.886	2.107
FORZE ARMATE	0	0	0	17	20	37	17	20	37	0	4	4	17	24	41
FORZE DI POLIZIA	59	162	221	134	793	927	193	955	1.148	44	248	292	237	1.203	1.440
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1	92	93	2	257	259	3	349	352	0	70	70	3	419	422
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	49	216	265	338	577	915	387	793	1.180	123	192	315	510	985	1.495
MAGISTRATURA	460	41	501	1.406	174	1.580	1.866	215	2.081	10	63	73	1.876	278	2.154
MINISTERI	173	729	902	1.466	7.790	9.256	1.639	8.519	10.158	222	6.661	6.883	1.861	15.180	17.041
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	5	32	37	45	28	73	50	60	110	28	18	46	78	78	156
REGIONI ED AUTONOMI LOCALI	1.518	18.043	19.561	3.280	15.769	19.049	4.798	33.812	38.610	1.188	8.030	9.218	5.986	41.842	47.828
SCUOLA	275	4.023	4.298	1.499	31.046	32.545	1.774	35.069	36.843	79	2.556	2.635	1.853	37.625	39.478
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	4.879	7.204	12.083	8.155	5.508	13.663	13.034	12.712	25.746	9.771	6.345	16.116	22.805	19.057	41.862
UNIVERSITA'	479	17.745	18.224	878	7.523	8.401	1.357	25.268	26.625	702	5.487	6.189	2.059	30.755	32.814
TOTALE GENERALE	7.968	48.769	56.737	17.528	71.355	88.883	25.496	120.124	145.620	12.521	32.661	45.202	38.017	152.805	190.822

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 6 - I dipendenti pubblici e gli incarichi liquidati nell'anno 2007

Distribuzione per tipologia del soggetto conferente e distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI LIQUIDATI A DIPENDENTI PUBBLICI												TOTALE	
	DALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA				DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE	
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti
AGENZIE FISCALI	23	316	339	76	656	732	1.071	43	805	848	1.919	142	1.777	1.919
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	2	0	2	110	466	576	578	170	649	819	1.397	282	1.115	1.397
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	3	6	9	9	1	9	10	19	4	15	19
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	14	14	4	43	47	61	0	12	12	73	4	69	73
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	10	86	96	60	299	359	455	108	1.022	1.130	1.585	178	1.407	1.585
FORZE ARMATE	0	0	0	20	20	40	40	0	2	2	42	20	22	42
FORZE DI POLIZIA	95	181	276	138	591	729	1.005	49	236	285	1.290	282	1.008	1.290
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0	70	70	3	271	274	344	0	65	65	409	3	406	409
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	133	429	562	204	774	978	1.540	83	143	226	1.766	420	1.346	1.766
MAGISTRATURA	47	2	49	471	47	518	567	11	8	19	586	529	57	586
MINISTERI	199	841	1.040	1.590	6.684	8.274	9.314	197	5.480	5.677	14.991	1.986	13.005	14.991
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	10	10	67	46	113	123	45	13	58	181	112	69	181
REGIONI ED AUTONOMI LOCALI	1.337	17.240	18.577	3.094	15.522	18.616	37.193	930	6.296	7.226	44.419	5.361	39.058	44.419
SCUOLA	265	4.227	4.492	1.673	33.995	35.668	40.160	81	2.693	2.774	42.934	2.019	40.915	42.934
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	6.399	9.783	16.182	6.992	5.629	12.621	28.803	7.650	5.358	13.008	41.811	21.041	20.770	41.811
UNIVERSITA'	1.297	21.367	22.664	614	5.666	6.280	28.944	299	2.862	3.161	32.105	2.210	29.895	32.105
TOTALE GENERALE	9.807	54.566	64.373	15.119	70.715	85.834	150.207	9.667	25.653	35.320	185.527	34.593	150.934	185.527

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 7 - I dipendenti pubblici e i compensi liquidati nell'anno 2007
Distribuzione per tipologia del soggetto conferente e distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	COMPENSI CORRISPONDI A DIPENDENTI PUBBLICI										TOTALE				
	DALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA					DA ALTRE AMMINISTRAZIONI					DA SOGGETTI PRIVATI				
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI	20.358	212.255	232.612	208.758	656.907	865.665	229.116	869.162	1.098.278	117.853	827.533	945.386	346.966,86	1.696.694,34	2.043.663,20
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	13.830	0	13.830	282.061	407.223	689.284	275.691	407.223	682.914	223.216	660.897	903.903	498.307,25	1.087.910,22	1.586.817,47
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	2.055	4.854	6.909	2.055	4.854	6.909	2.841	19.639	22.479	4.895,51	24.492,28	29.387,79
ENTI EX ART.70 D.LGS. 1689/2001	0	4.431	4.431	2.246	122.858	125.104	2.246	127.289	129.535	0	15.066	15.066	2.245,89	142.354,51	144.600,40
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	12.282	43.446	55.728	445.186	877.184	1.322.370	457.468	920.630	1.378.098	728.129	4.263.398	4.992.527	1.186.597,06	5.184.028,75	6.370.625,81
FORZE ARMATE	0	0	0	189.809	21.185	190.994	189.809	21.185	190.994	0	9.408	9.408	169.609,17	30.595,05	200.202,22
FORZE DI POLIZIA	62.909	124.145	187.054	300.458	2.155.853	2.456.311	363.367	2.279.998	2.643.365	165.448	1.363.842	1.529.291	528.815,19	3.643.840,58	4.172.655,77
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0	98.558	98.558	16.842	849.732	866.574	16.842	948.289	965.132	0	488.411	488.411	16.842,15	1.436.700,28	1.453.542,43
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	73.652	285.396	359.048	620.372	1.878.744	2.499.116	694.024	2.144.140	2.838.164	295.002	774.818	1.059.820	979.026,81	2.918.957,72	3.897.984,53
MAGISTRATURA	423.758	47.907	471.665	2.026.160	151.589	2.177.750	2.449.918	199.496	2.649.415	27.988	69.825	97.813	2.477.906,34	289.321,94	2.747.228,28
MINISTERI	735.882	1.421.823	2.157.705	6.830.520	6.734.546	13.565.066	7.566.401	8.186.369	15.722.771	1.089.098	3.136.256	4.225.355	8.655.499,94	11.292.625,53	19.948.125,47
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	19.976	19.976	153.796	97.577	251.374	153.796	117.553	271.349	165.156	14.217	179.373	318.952,26	131.770,10	450.722,36
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	3.851.342	18.796.500	22.647.842	10.851.468	29.037.396	39.888.863	14.702.810	47.833.895	62.536.705	4.415.161	11.169.055	15.584.216	19.117.971,02	59.002.848,86	78.120.920,88
SCUOLA	271.850	2.868.388	3.140.237	1.511.116	30.528.650	32.039.667	1.782.966	33.396.938	35.179.904	269.065	5.513.260	5.782.325	2.052.030,93	38.910.197,57	40.962.228,50
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	14.408.540	8.575.895	22.984.436	10.780.252	10.339.717	21.119.969	25.188.792	18.915.612	44.104.404	13.585.943	4.856.164	18.442.107	38.774.734,87	23.771.776,50	62.546.511,37
UNIVERSITA'	1.838.008	33.957.238	35.795.246	2.160.516	20.920.711	23.081.226	3.998.524	54.877.949	58.876.473	2.745.806	13.757.822	16.503.628	6.744.328,80	68.635.771,08	75.380.100,88
TOTALE GENERALE	21.712.211	66.435.958	88.148.169	36.341.415	104.784.626	141.126.041	58.053.626	171.220.584	229.274.210	23.821.707	46.959.401	70.781.108	81.875.333,05	218.179.984,31	300.055.317,36

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella B - I dipendenti, incarichi e compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2007

COMPARTO	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2007	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2007	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2007	Incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2007	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2007	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2007
AGENZIE FISCALI	1.201	151	1.683	236	1.719.283,60	324.379,60
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	566	90	1.243	154	1.227.845,39	358.972,08
ENTI DI VIGILANZA	11	7	11	8	17.995,18	11.392,61
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	36	30	38	35	38.206,45	106.393,95
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	578	84	1.481	104	6.100.727,30	269.898,51
FORZE ARMATE	30	6	36	6	129.905,75	70.296,47
FORZE DI POLIZIA	706	178	1.030	260	3.895.103,79	277.551,98
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	278	53	349	60	1.246.089,49	207.452,94
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	591	682	822	944	2.001.977,26	1.896.007,27
MAGISTRATURA	394	88	489	97	2.030.989,17	716.239,11
MINISTERI	5.401	1.579	12.330	2.661	11.179.324,48	8.768.800,99
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	59	69	94	87	149.177,93	301.544,43
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	19.467	9.504	30.740	13.679	51.219.177,81	26.901.743,07
SCUOLA	22.002	5.554	34.415	8.519	32.465.023,56	8.497.204,94
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	19.506	8.519	29.636	12.175	46.629.131,31	15.917.380,06
UNIVERSITA'	12.876	7.179	20.599	11.506	48.176.029,56	27.204.071,32
TOTALE GENERALE	83.702	33.773	134.996	50.531	208.225.988,03	91.829.329,33

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 9: distribuzione dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi loro conferiti e per comparto - Anno 2007

COMPARTO	numero incarichi conferiti per dipendente						numero dipendenti incaricati
	1	2	3	4	5	> 5	
AGENZIE FISCALI	1.158	149	46	22	16	38	1.429
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	358	115	59	39	18	49	638
ENTI DI VIGILANZA	35	8	4	6	1	2	56
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	143	33	8	2	0	0	186
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	494	106	47	21	20	76	764
FORZE ARMATE	27	5	0	1	0	0	33
FORZE DI POLIZIA	645	142	49	24	10	23	893
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	253	45	16	5	1	1	321
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	681	167	47	22	29	15	961
MAGISTRATURA	976	275	101	44	16	10	1.424
MINISTERI	3.896	1.521	719	372	192	503	7.203
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	63	18	7	3	2	1	94
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	18.314	4.739	1.739	778	483	914	26.967
SCUOLA	17.774	3.936	1.498	629	336	556	24.729
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17.145	4.197	1.479	694	382	764	24.861
UNIVERSITA'	11.032	3.759	1.562	711	388	575	18.027
TOTALE GENERALE	72.996	19.215	7.381	3.373	1.894	3.527	108.386

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 10: distribuzione degli incarichi liquidati ai dipendenti pubblici per classe di compenso e per comparto - Anno 2007

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	oltre 15.000	
AGENZIE FISCALI	1.127	626	98	43	10	15	1.919
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	690	585	70	37	5	9	1.397
ENTI DI VIGILANZA	7	6	6	0	0	0	19
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	26	37	9	0	0	1	73
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	539	546	180	142	72	106	1.585
FORZE ARMATE	19	16	1	2	0	4	42
FORZE DI POLIZIA	551	513	88	59	25	54	1.290
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	102	180	64	34	10	19	409
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	665	663	291	92	24	31	1.766
MAGISTRATURA	111	320	62	35	19	39	596
MINISTERI	10.498	2.844	792	492	192	173	14.991
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	36	97	30	9	5	4	181
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	22.441	14.115	4.342	2.146	716	659	44.419
SCUOLA	23.845	15.817	2.282	698	150	142	42.934
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	22.776	14.126	2.589	1.329	491	500	41.811
UNIVERSITA'	11.293	12.983	4.778	1.948	508	595	32.105
TOTALE GENERALE	94.725	63.475	15.682	7.066	2.227	2.351	185.527

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 11: distribuzione dei dipendenti cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto – Anno 2007

COMPARTO	Classi di importo (euro)							Totale dipendenti cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	oltre 15.000		
AGENZIE FISCALI	584	529	103	51	15	18	1.300	
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	163	281	74	45	8	18	589	
ENTI DI VIGILANZA	7	5	4	1	0	0	17	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	20	34	7	1	0	1	63	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	145	205	90	66	44	91	641	
FORZE ARMATE	14	14	1	2	0	4	35	
FORZE DI POLIZIA	262	357	82	52	27	52	832	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	73	120	56	37	17	19	322	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	326	352	200	144	47	37	1.106	
MAGISTRATURA	67	252	57	35	21	40	472	
MINISTRI	2.880	1.977	691	447	180	246	6.421	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	41	26	11	3	9	111	
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	9.222	8.975	3.454	2.407	866	938	25.862	
SCUOLA	10.435	11.327	2.581	1.120	235	225	25.923	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	10.172	9.588	2.468	1.564	588	658	25.038	
UNIVERSITA'	4.333	5.852	3.108	2.549	762	889	17.493	
TOTALE GENERALE	38.724	39.909	13.002	8.532	2.813	3.245	106.225	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 12: distribuzione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici per tipologia d'incarico e per comparto - Anno 2007

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI	12	10	34	1	14	403	871	140	3	5	705	2.196
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0	9	1	0	0	884	368	41	1	1	135	1.440
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	7	105
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	1	1	5	1	0	117	39	11	1	0	65	241
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	5	10	46	3	14	476	170	906	1	1	475	2.107
FORZE ARMATE	0	0	2	0	1	10	16	0	0	0	12	41
FORZE DI POLIZIA	3	9	28	3	1	688	119	340	1	4	244	1.440
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0	0	3	2	0	154	30	1	0	0	232	422
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1	9	9	0	1	741	214	213	1	3	303	1.495
MAGISTRATURA	56	0	3	0	2	1.733	223	31	0	0	106	2.154
MINISTERI	410	508	47	66	153	2.411	6.817	633	133	3	5.860	17.041
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	5	2	1	1	75	32	2	0	0	38	156
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	56	2.620	248	99	244	6.921	15.599	4.825	38	500	16.676	47.828
SCUOLA	12	416	74	18	471	14.295	2.462	1.527	17	262	19.924	39.478
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	13	96	85	34	24	21.560	8.222	3.671	13	104	6.040	41.862
UNIVERSITA'	16	150	322	42	22	13.460	5.711	3.207	7	40	9.837	32.814
TOTALE GENERALE	585	3.843	909	270	948	64.026	40.893	15.548	216	923	62.661	190.822

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 13: gli importi complessivamente liquidati ai dipendenti pubblici nel 2007
distribuzione per tipologia d'incarico e per comparto

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissioni ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI	6.504,29	4.201,80	170.965,60	6.669,86	74.369,50	333.185,38	342.438,72	189.198,35	550,00	4.077,76	911.511,94	2.043.663,20
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0,00	91.881,46	22.795,00	0,00	0,00	732.331,62	186.933,85	173.122,07	85,00	160,00	379.508,47	1.586.817,47
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,51	29.387,79
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.651,19	15.768,30	2.662,03	0,00	0,00	83.518,88	144.600,40
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	24.041,97	1.530,00	334.385,21	29.361,00	21.751,16	413.612,55	522.582,05	3.653.831,25	1.705,00	1.050,00	1.366.795,62	6.370.625,81
FORZE ARMATE	0,00	0,00	1.016,60	0,00	3.777,00	4.582,84	14.395,33	0,00	0,00	0,00	176.426,45	200.202,22
FORZE DI POLIZIA	10.750,00	21.136,31	41.827,02	2.961,98	3.439,00	621.538,54	278.030,42	245.015,40	873,75	2.200,00	2.944.283,35	4.172.655,77
ISTITUZIONI ED ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0,00	0,00	740,00	6.725,00	1.700,35	418.125,55	7.991,92	539,79	0,00	0,00	1.017.719,82	1.453.542,43
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	20.289,03	239.771,56	9.640,00	9.668,49	1.749.422,35	184.473,78	715.943,17	0,00	19.542,00	949.234,15	3.897.984,53
MAGISTRATURA	918.832,89	0,00	0,00	0,00	253.319,19	757.991,95	211.490,65	297.592,02	0,00	0,00	308.001,58	2.747.228,28
MINISTRI	780.153,78	2.524.478,37	328.161,01	447.337,52	1.181.002,82	2.151.425,61	4.027.951,72	870.603,61	305.071,49	8.100,00	7.323.839,54	19.948.125,47
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	0,00	5.529,53	3.370,99	5.386,24	221.724,45	37.262,61	42.680,55	0,00	0,00	134.767,99	450.722,36
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	125.803,79	5.814.447,23	2.511.952,32	653.776,45	1.708.214,85	5.746.755,24	6.862.936,08	15.219.824,28	86.084,52	573.829,99	38.817.296,13	78.120.920,88
SCUOLA	23.096,08	702.145,43	536.665,09	127.848,81	964.857,06	18.438.427,01	828.765,78	2.677.691,33	50.971,52	124.993,00	16.486.767,39	40.962.228,50
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	27.837,19	238.906,07	952.150,95	31.297,73	97.405,13	16.174.178,82	11.689.695,24	10.871.806,21	5.899,69	109.476,88	22.347.857,46	62.546.511,37
UNIVERSITA'	14.015,08	994.571,79	2.206.766,91	214.356,72	77.467,16	33.398.103,32	3.998.753,91	9.107.551,43	98.456,66	99.590,17	25.170.467,73	75.380.100,88
TOTALE GENERALE	1.931.035,07	10.413.587,49	7.352.696,80	1.533.346,06	4.402.357,95	81.228.103,70	29.210.074,36	44.068.061,49	549.697,63	943.019,80	118.423.337,01	300.055.317,36

CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2007

Tabella 1: Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni per il 2007 relative ad incarichi conferiti a collaboratori esterni

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni telematica		Amministrazioni che hanno comunicato incarichi		Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni in modalita non telematica	
	numero		numero		numero	
AGENZIE FISCALI	4		4		0	
AZIENDE AUTONOME	7		7		0	
ENTI DI VIGILANZA	3		3		0	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	4		4		0	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	303		299		4	
FORZE DI POLIZIA	9		9		0	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	43		41		2	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	83		83		0	
MAGISTRATURA	1		1		0	
MINISTERI	162		158		4	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	12		12		0	
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	4.727		4.712		15	
Regioni	34		32		2	
Province	196		195		1	
Comuni ed Unioni di Comuni	3.891		3.880		11	
Altri	606		605		1	
SCUOLA	4.248		4.248		0	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	270		268		2	
UNIVERSITA'	261		261		0	
TOTALE GENERALE	10.137		10.110		27	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2: I soggetti esterni e gli incarichi, conferiti e liquidati, nel corso dell'anno 2007

COMPARTO	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2007		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2007		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE	
AGENZIE FISCALI	171		128		283		188		1.078.762,05	
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	12		12		16		16		49.392,32	
ENTI DI VIGILANZA	24		22		25		29		231.232,43	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	71		38		79		48		815.164,33	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	4.457		4.250		6.524		6.268		34.775.572,42	
FORZE DI POLIZIA	536		508		859		770		4.005.631,96	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.790		1.834		2.327		2.400		4.259.209,54	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	3.038		3.386		3.823		4.510		38.831.371,46	
MAGISTRATURA	15		15		22		22		115.984,95	
MINISTERI	4.639		4.175		7.175		6.560		40.609.941,25	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	559		572		681		922		11.744.615,47	
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI	84.126		80.210		129.244		123.636		730.036.524,16	
Regioni	3.244		3.053		4.361		3.936		51.029.132,26	
Province	16.049		15.128		25.858		24.190		152.985.223,74	
Comuni	53.667		50.706		83.814		80.022		446.464.948,71	
Altri	11.166		11.323		15.211		15.688		79.557.219,45	
SCUOLA	37.019		37.083		50.177		50.715		59.917.790,67	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.916		20.454		25.656		29.192		295.405.528,44	
UNIVERSITA'	36.704		43.000		53.538		59.872		179.840.150,49	
TOTALE GENERALE	194.077		195.687		280.429		285.348		1.401.716.871,94	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3 - I soggetti esterni e gli incarichi liquidati nell'anno 2007 - Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2007		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2007		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ABRUZZO	2.681	2.896	3.467	3.703	19.082.825,32					
BASILICATA	1.581	1.774	1.960	2.186	14.485.468,20					
CALABRIA	3.047	2.927	4.263	4.022	20.831.652,95					
CAMPANIA	8.795	10.259	11.818	13.821	53.798.427,48					
EMILIA ROMAGNA	20.636	20.397	31.052	31.303	171.509.905,85					
FRIULI VENEZIA GIULIA	7.009	6.958	10.256	10.463	41.751.504,11					
LAZIO	14.992	13.189	20.985	18.935	131.127.321,66					
LIGURIA	7.061	6.676	11.179	10.537	35.937.461,28					
LOMBARDIA	32.912	35.312	50.899	54.763	252.420.679,46					
MARCHE	6.935	6.610	10.541	9.406	43.532.604,58					
MOLISE	1.119	1.046	1.647	1.446	8.841.381,96					
PIEMONTE	13.129	14.140	18.929	20.799	110.423.514,20					
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	3.511	3.446	7.347	7.189	19.969.672,64					
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.485	4.066	7.188	6.583	31.245.489,30					
PUGLIA	6.509	6.246	8.754	8.488	40.425.498,24					
SARDEGNA	5.687	5.401	7.980	7.724	40.886.582,16					
SICILIA	7.131	6.721	10.018	9.521	37.924.498,71					
TOSCANA	15.701	15.667	22.572	22.604	108.826.482,92					
UMBRIA	4.627	4.537	6.860	6.750	36.861.381,44					
VALLE D'AOSTA	898	917	1.335	1.450	16.178.740,97					
VENETO	20.450	21.499	31.379	33.655	165.655.798,51					
TOTALE GENERALE	188.866	190.684	280.429	285.348	1.401.716.871,94					

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 4: distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto - Anno 2007

COMPARTO	Classi di importo (euro)							Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	oltre 15.000		
AGENZIE FISCALI	46	72	35	9	5	21	188	
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	7	3	2	3	1	0	16	
ENTI DI VIGILANZA	0	6	10	4	6	3	29	
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	6	2	8	5	10	17	48	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.412	2.090	925	849	392	600	6.268	
FORZE DI POLIZIA	201	212	94	102	95	66	770	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	950	974	284	147	35	10	2.400	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	267	968	861	938	607	869	4.510	
MAGISTRATURA	6	8	2	2	0	4	22	
MINISTERI	1.156	1.661	1.208	1.180	819	536	6.560	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	38	105	141	240	127	271	922	
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	21.303	42.748	22.082	17.999	8.279	11.424	123.835	
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	0	1	0	0	0	0	1	
SCIUOLA	20.258	25.642	3.574	905	159	177	50.715	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3.107	5.991	4.387	5.932	3.644	6.131	29.192	
UNIVERSITA'	11.758	27.635	11.525	5.808	1.729	1.417	59.872	
TOTALE GENERALE	60.515	108.118	45.138	34.123	15.908	21.546	285.348	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 5: distribuzione dei soggetti esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto - Anno 2007

COMPARTO	Classi di importo (euro)							Totale consulenti e collaboratori esterni cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	oltre 15.000		
AGENZIE FISCALI	27	43	24	14	7	13	128	
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	5	1	2	3	1	0	12	
ENTI DI VIGILANZA	0	3	6	5	4	4	22	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	6	1	5	2	2	22	38	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	932	1.232	566	510	325	685	4.250	
FORZE DI POLIZIA	135	120	67	60	29	97	508	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	592	777	254	140	48	23	1.834	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	162	556	514	563	475	1.116	3.386	
MAGISTRATURA	5	5	1	1	0	3	15	
MINISTERI	365	871	768	764	586	821	4.175	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	8	48	43	85	64	324	572	
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	11.756	21.441	12.154	11.887	6.543	13.752	77.533	
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	0	1	0	0	0	0	1	
SCUOLA	12.996	18.293	3.898	1.333	283	280	37.083	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2.205	3.285	2.328	3.197	2.519	6.920	20.454	
UNIVERSITA'	7.665	16.858	8.717	5.293	2.076	2.391	43.000	
TOTALE GENERALE	36.859	63.535	29.347	23.857	12.962	26.451	193.011	

Tabella 6: tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni esterne - Anno 2007

COMPARTO	Rapporto continuativo	Rapporto occasionale	Fornitura servizi di consulenza	Altra rapporto contrattuale
AGENZIE FISCALI	0	0	0	283
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0	0	0	16
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	25
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	0	0	79
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	5	9	32	6.478
FORZE DI POLIZIA	0	0	0	859
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0	0	0	2.327
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	8	5	1	3.809
MAGISTRATURA	0	0	0	22
MINISTRI	24	124	23	7.004
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	29	0	1	651
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	132	379	494	128.238
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	0	0	0	1
SCUOLA	11	878	135	49.153
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	50	131	19	25.456
UNIVERSITA'	5	36	3	53.494
TOTALE GENERALE	264	1.562	708	277.895

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 7: distribuzione degli incarichi conferiti ai soggetti esterni per attività economica e per comparto - Anno 2007

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività
AGENZIE FISCALI	0	0	0	283
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0	0	0	16
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	25
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	0	0	79
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	8	20	0	6.496
FORZE DI POLIZIA	0	0	0	859
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0	0	0	2.327
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	3	0	10	3.810
MAGISTRATURA	0	0	0	22
MINISTERI	6	0	0	7.169
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	29	0	652
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	349	378	31	128.485
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	0	0	0	1
SCUOLA	125	14	5	50.033
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1	2	1	25.852
UNIVERSITA'	27	0	1	53.510
TOTALE GENERALE	519	443	48	279.419

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 8: importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto - Anno 2007

COMPARTO	Attività legali, contabilità, concuenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività
AGENZIE FISCALI	74.266	210	0	1.004.286
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0	0	0	49.392
ENTI DI VIGILANZA	92.295	4.491	0	134.447
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	7.767	55.080	0	752.317
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.212.468	1.346.338	157.110	32.059.656
FORZE DI POLIZIA	0	17.511	0	3.988.121
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	637	1.700	0	4.256.873
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	746.621	201.871	354.779	37.528.100
MAGISTRATURA	0	0	0	115.985
MINISTERI	1.039.468	1.879.817	38.672	37.651.984
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	596.586	4.093.856	9.916	7.044.258
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	55.804.159	145.986.521	7.620.403	520.622.942
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	0	0	0	2.500
SCUOLA	851.806	254.102	40.979	58.770.904
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.071.995	7.944.494	820.520	281.566.519
UNIVERSITA'	2.120.552	4.395.083	262.088	173.062.427
TOTALE GENERALE	67.618.619	166.181.074	9.304.467	1.158.612.712

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 9 - I consulenti e collaboratori esterni, incarichi e compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2007

COMPARTO	Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2007	Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2007	Incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2007	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2007	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2007	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2007
AGENZIE FISCALI	122	12	174	14	988.472,12	95.289,93
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	12	0	16	0	49.392,32	0,00
ENTI DI VIGILANZA	18	9	19	10	131.326,71	99.905,72
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	32	11	37	11	724.309,00	90.855,33
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.840	599	5.445	823	29.953.147,26	4.822.425,16
FORZE DI POLIZIA	492	32	732	38	3.968.030,50	37.601,46
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.622	291	2.076	324	3.481.521,38	777.688,16
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2.681	1.155	3.270	1.240	30.167.723,91	8.663.647,55
MAGISTRATURA	15	0	22	0	115.984,95	0,00
MINISTERI	3.761	533	5.919	641	33.953.000,09	6.656.941,16
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	431	287	530	392	6.445.076,72	5.299.538,75
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	57.067	30.821	83.117	40.718	416.770.913,64	313.263.110,52
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	1	0	1	0	2.500,00	0,00
SCUOLA	32.941	6.025	43.321	7.394	48.143.122,87	11.774.667,80
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17.006	5.950	22.537	6.655	229.940.525,83	65.465.032,61
UNIVERSITA'	31.431	14.668	42.965	16.907	123.469.285,36	56.370.865,13
TOTALE GENERALE	151.472	60.403	210.181	75.167	928.299.332,66	473.417.539,28

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIPENDENTI 2008

Tabella 1: Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni per il 2008 relative ad incarichi conferiti ai propri dipendenti

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni				Amministrazioni che hanno effettuato la comunicazione telematica		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi		Amministrazioni con comunicazioni in formato non telematico	
	numero	numero	numero	numero	numero	numero	numero	numero	numero	
AGENZIE FISCALI	25	25	0	0	0	0	0	0	0	
AZIENDE AUTONOME	29	28	1	0	1	0	0	0	0	
ENTI DI VIGILANZA	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	322	81	241	0	241	1	0	0	1	
FORZE ARMATE	4	4	0	0	0	0	0	0	0	
FORZE DI POLIZIA	250	152	98	0	98	0	0	0	0	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	55	54	1	0	1	0	0	0	0	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	44	42	2	0	2	0	0	0	0	
MAGISTRATURA	4	4	0	0	0	0	0	0	0	
MINISTERI	583	488	95	2	95	2	0	0	2	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	5.387	4.188	1.199	3	1.199	3	0	0	3	
Regioni	27	26	1	1	1	1	0	0	1	
Province	135	125	10	0	10	0	0	0	0	
Comuni ed Unioni di Comuni	4.542	3.465	1.077	2	1.077	2	0	0	2	
Altri	863	572	111	0	111	0	0	0	0	
SCUOLA	4.168	3.876	292	1	292	1	0	0	1	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	325	322	3	1	3	1	0	0	1	
UNIVERSITA'	215	200	15	0	15	0	0	0	0	
TOTALE GENERALE	11.422	9.475	1.947	8	1.947	8	0	0	8	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti nell'anno 2008

COMPARTO	Differenza di genere															
	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi				Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi				Incarichi conferiti				Incarichi liquidati			
	Uomini	Donne	TOTALE		Uomini	Donne	TOTALE		Uomini	Donne	TOTALE		Uomini	Donne	TOTALE	
AGENZIE FISCALI	1.199	653	1.852	1.004	568	1.572	2.029	956	2.985	1.716	849	2.565	2.604	1.146.618,29	3.750.814,44	
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	631	104	735	623	102	725	1.536	134	1.670	1.574	130	1.704	1.518.287,29	1.659.266,38		
ENTI DI VIGILANZA	48	25	73	9	3	12	84	44	128	11	3	14	11.740,89	700,00	12.440,89	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	209	58	267	81	16	97	298	87	385	98	22	120	465.311,53	6.540,34	471.851,87	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	512	311	823	450	300	750	1.326	586	1.912	1.133	548	1.681	4.884.684,31	1.351.671,53	6.236.355,84	
FORZE ARMATE	31	1	32	32	1	33	38	1	39	38	1	39	187.003,44	300,00	187.303,44	
FORZE DI POLIZIA	706	100	806	604	86	690	1.200	159	1.359	979	133	1.112	3.306.151,63	869.640,85	4.175.792,48	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	361	173	534	381	153	534	458	205	663	504	184	688	1.768.481,40	509.676,16	2.278.157,56	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	719	448	1.167	802	450	1.252	1.154	647	1.801	1.292	603	1.895	3.648.619,85	1.738.860,64	5.387.480,49	
MAGISTRATURA	1.103	356	1.459	291	63	354	1.752	497	2.249	340	73	413	1.732.109,19	365.566,83	2.097.676,02	
MINISTRI	4.328	3.873	8.201	4.158	4.095	8.253	11.520	9.171	20.691	14.457	11.617	26.074	19.461.652,35	10.261.853,20	29.723.505,55	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	50	15	65	78	33	111	66	22	88	112	45	157	619.325,48	179.985,32	799.310,80	
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI	15.865	12.060	27.925	15.806	11.920	27.726	28.381	19.742	48.123	28.616	19.538	48.154	60.544.772,17	22.941.182,56	83.485.954,73	
Regioni	1.606	895	2.501	1.404	785	2.189	3.370	2.034	5.404	2.865	1.533	4.398	5.396.050,81	1.906.299,99	7.002.350,80	
Province	2.245	1.487	3.732	2.170	1.375	3.545	4.230	2.738	6.968	3.899	2.614	6.513	8.027.671,42	2.315.615,40	10.343.286,82	
Comuni ed Unioni di comuni	10.685	8.235	18.920	10.892	8.243	19.135	18.409	12.761	31.170	19.511	13.106	32.617	42.111.319,69	16.729.580,79	58.840.900,48	
Altri	1.329	1.443	2.772	1.340	1.517	2.857	2.372	2.209	4.581	2.341	2.285	4.626	5.009.730,25	2.289.686,38	7.299.416,63	
SCUOLA	14.197	25.676	39.873	14.264	24.974	39.238	25.209	41.029	66.238	25.393	40.019	65.412	29.444.416,37	34.339.351,27	63.783.767,64	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	14.803	12.424	27.227	14.128	12.640	26.768	28.745	20.136	48.881	25.970	20.017	45.987	39.833.063,81	19.941.095,96	59.774.159,77	
UNIVERSITA'	13.276	6.862	20.138	12.179	6.359	18.538	27.402	12.041	39.443	25.609	11.769	37.378	71.312.836,32	21.570.236,73	92.883.073,05	
TOTALE GENERALE	68.038	63.139	131.177	64.890	61.763	126.653	131.198	105.457	236.655	127.842	105.551	233.393	241.342.652,18	115.364.258,77	356.706.910,95	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti nell'anno 2008

Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi		Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi		Incarichi conferiti		Incarichi liquidati		Compensi liquidati				
	Dirigenti	Non dirigenti	Dirigenti	Non dirigenti	Dirigenti	Non dirigenti	Dirigenti	Non dirigenti	Dirigenti	Non dirigenti			
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE			
AGENZIE FISCALI	263	1.593	1856	118	1.457	1.575	396	2.589	2.985	2.565	568.093,37	3.182.721,07	3.750.814,44
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	79	663	742	79	655	734	259	1.411	1.670	1.704	373.283,01	1.285.983,37	1.659.266,38
ENTI DI VIGILANZA	14	59	73	1	11	12	24	104	128	14	3.474,65	8.966,24	12.440,89
ENTI EX ART.70 D.LGS. 166/2001	8	259	267	6	91	97	11	374	385	120	94.801,05	377.050,82	471.851,87
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	90	736	826	76	677	753	161	1.751	1.912	1.681	456.300,08	5.780.055,76	6.236.355,84
FORZE ARMATE	13	19	32	12	21	33	16	23	39	39	149.389,90	37.913,54	187.303,44
FORZE DI POLIZIA	148	664	812	143	555	698	198	1.161	1.359	1.112	412.288,30	3.763.504,18	4.175.792,48
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	8	526	534	8	526	534	8	655	663	688	78.134,13	2.200.023,43	2.278.157,56
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	177	1.005	1.182	176	1.093	1.269	301	1.500	1.801	1.895	740.015,56	4.647.464,93	5.387.480,49
MAGISTRATURA	1.251	208	1.459	294	60	354	1.893	356	2.249	413	1.492.376,93	605.299,09	2.097.676,02
MINISTRI	1.142	7.092	8.234	1.072	7.220	8.292	1.971	18.720	20.691	26.074	9.642.445,32	20.081.060,23	29.723.505,55
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	33	33	66	56	56	112	46	42	88	157	617.180,56	182.130,24	799.310,80
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	3.447	24.590	28.037	3.205	24.590	27.895	6.423	41.700	48.123	48.154	20.163.073,49	63.322.881,24	83.485.954,73
SCUOLA	1.257	38.763	40.040	1.258	38.136	39.394	2.766	63.452	66.238	65.412	3.373.702,32	60.410.065,32	63.783.767,64
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	14.038	13.605	27.643	13.227	13.951	27.178	26.191	22.690	48.881	45.987	38.290.845,77	21.483.314,00	59.774.159,77
UNIVERSITA'	1.337	19.069	20.406	1.146	17.616	18.762	2.126	37.317	39.443	37.378	6.659.032,86	86.224.040,19	92.883.073,05
TOTALE GENERALE	23.305	108.904	132.209	20.877	106.815	127.692	42.810	193.845	236.655	233.393	83.114.437,30	273.592.473,65	356.706.910,95

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 4: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti nell'anno 2008

REGIONE	Distribuzione in base alla regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente e alla qualifica															
	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi				Incarichi conferiti				Incarichi liquidati				Compensi liquidati			
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	
ABRUZZO	438	1.197	1.635	476	1.305	1.781	2.446	673	1.773	2.446	2.692	1.964.897,82	3.462.626,98	5.427.524,80		
BASILICATA	347	907	1.254	343	1.036	1.379	2.235	609	1.601	2.235	2.459	1.094.538,20	2.461.151,36	3.555.689,56		
CALABRIA	213	3.975	4.188	209	4.043	4.252	8.518	424	8.096	8.518	9.873	603.588,68	12.640.561,23	13.244.147,91		
CAMPANIA	1.042	10.408	11.450	901	8.403	9.304	21.812	1.987	19.825	21.812	17.153	4.036.309,69	19.319.250,84	23.355.560,53		
EMILIA ROMAGNA	1.990	9.098	11.088	1.921	8.352	10.273	18.851	3.765	15.086	18.851	17.318	5.516.739,54	16.634.558,89	22.151.298,43		
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.173	3.974	5.147	1.089	4.354	5.443	9.058	2.155	6.903	9.058	9.421	3.966.521,54	9.434.983,86	13.401.505,40		
LAZIO	3.704	10.265	13.969	2.372	10.802	13.174	26.468	6.456	20.012	26.468	29.872	15.880.134,89	42.022.954,95	57.903.089,84		
LIGURIA	787	2.819	3.606	887	2.918	3.805	5.614	1.312	4.302	5.614	6.113	2.127.268,07	5.769.090,77	7.896.358,84		
LOMBARDIA	3.096	13.634	16.730	2.883	13.734	16.617	28.301	6.001	22.300	28.301	29.309	12.457.189,17	38.166.988,20	50.624.157,37		
MARCHE	443	3.056	3.499	409	3.198	3.607	5.807	781	5.026	5.807	6.353	1.266.031,80	7.097.746,16	8.363.777,96		
MOLISE	138	692	830	151	536	687	1.590	183	1.407	1.590	1.181	666.918,95	1.801.898,89	2.470.757,84		
PIEMONTE	1.892	8.658	10.550	2.048	9.040	11.088	19.403	3.274	16.129	19.403	20.117	5.764.936,59	24.514.057,09	30.278.993,68		
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	84	240	324	107	256	363	431	112	319	431	506	266.480,32	475.957,96	742.438,28		
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	403	2.059	2.462	301	1.998	2.299	4.645	794	3.851	4.645	4.190	1.058.382,13	6.661.119,40	7.719.481,53		
PUGLIA	810	6.354	7.164	576	5.811	6.387	12.787	1.690	11.097	12.787	11.223	3.109.357,20	13.401.989,79	16.511.326,99		
SARDEGNA	663	3.865	4.528	691	3.574	4.265	7.512	1.074	6.438	7.512	6.687	2.096.776,85	5.838.124,97	7.934.901,82		
SICILIA	828	8.134	8.962	824	7.835	8.659	16.554	1.756	14.798	16.554	16.284	5.106.664,55	16.991.743,01	22.098.407,56		
TOSCANA	2.069	7.366	9.435	1.527	7.521	9.048	18.966	4.028	14.938	18.966	18.043	5.052.986,33	18.385.021,00	23.438.007,33		
UMBRIA	504	1.850	2.354	510	1.611	2.121	5.038	997	4.041	5.038	4.234	2.246.841,50	3.987.418,23	6.234.259,73		
VALLE D'AOSTA	48	156	204	56	152	208	330	88	242	330	344	152.047,93	563.742,82	715.790,75		
VENETO	2.503	9.788	12.271	2.582	10.105	12.687	20.489	4.476	15.861	20.489	20.221	8.877.847,55	23.981.587,25	32.639.434,80		
TOTALE GENERALE	23.165,00	108.495,00	131.660,00	20.863,00	106.584,00	127.447,00	236.655,00	36.851,00	193.845,00	236.655,00	233.393,00	83.114.437,30	273.592.473,65	356.706.910,95		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 5 - I dipendenti pubblici e gli incarichi conferiti nell'anno 2008

Distribuzione per tipologia del soggetto conferente e distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI CONFERITI A DIPENDENTI PUBBLICI														
	DALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA				DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI	28	318	346	310	1.424	1.734	338	1.742	2.080	58	847	905	396	2.589	2.985
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0	19	19	102	512	614	102	531	633	157	880	1.037	259	1.411	1.670
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	22	77	99	22	77	99	2	27	29	24	104	128
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	1	121	122	9	155	164	10	276	286	1	98	99	11	374	385
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	36	224	260	66	386	452	102	610	712	59	1.141	1.200	161	1.751	1.912
FORZE ARMATE	0	0	0	16	21	37	16	21	37	0	2	2	16	23	39
FORZE DI POLIZIA	4	32	36	120	885	1.005	124	917	1.041	74	244	318	198	1.161	1.359
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	6	166	172	2	354	356	8	520	528	0	135	135	8	655	663
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	49	173	222	178	870	1.048	227	1.043	1.270	74	457	531	301	1.500	1.801
MAGISTRATURA	487	67	554	1.406	215	1.621	1.893	282	2.175	0	74	74	1.893	356	2.249
MINISTERI	392	1.830	2.222	1.387	8.136	9.523	1.779	9.966	11.745	192	8.754	8.946	1.971	18.720	20.691
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	13	13	34	22	56	34	35	69	12	7	19	46	42	86
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	1.378	16.833	18.211	3.872	16.530	20.402	5.250	33.363	38.613	1.173	8.337	9.510	6.423	41.700	48.123
SCUOLA	516	11.416	11.932	2.178	49.248	51.426	2.694	60.664	63.358	92	2.788	2.880	2.786	63.452	66.238
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.115	8.537	13.652	9.646	6.557	16.203	14.761	15.094	29.855	11.430	7.596	19.026	26.191	22.690	48.881
UNIVERSITA'	342	21.599	21.941	964	9.037	10.001	1.306	30.636	31.942	820	6.681	7.501	2.126	37.317	39.443
TOTALE GENERALE	8.354	61.348	69.702	20.312	94.429	114.741	28.666	155.777	184.443	14.144	38.068	52.212	42.810	193.845	236.655

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 6 - I dipendenti pubblici e gli incarichi liquidati nell'anno 2008

Distribuzione per tipologia del soggetto conferente e distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI LIQUIDATI A DIPENDENTI PUBBLICI														
	DALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA				DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI	16	301	317	99	1.294	1.393	115	1.595	1.710	47	808	855	162	2.403	2.565
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0	16	16	114	537	651	114	553	667	153	884	1.037	267	1.437	1.704
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	2	9	11	2	9	11	0	3	3	2	12	14
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	1	36	37	7	63	70	8	99	107	0	13	13	8	112	120
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	33	258	291	44	344	388	77	602	679	52	950	1.002	129	1.552	1.681
FORZE ARMATE	0	0	0	15	22	37	15	22	37	0	2	2	15	24	39
FORZE DI POLIZIA	5	37	42	127	638	765	132	675	807	64	241	305	196	916	1.112
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	7	148	155	2	396	398	9	544	553	0	135	135	9	679	688
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	105	254	359	102	832	934	207	1.066	1.293	83	519	602	290	1.605	1.895
MAGISTRATURA	44	0	44	303	43	346	347	43	390	1	22	23	348	65	413
MINISTERI	282	9.310	9.572	1.422	6.958	8.380	1.694	16.268	17.952	176	7.946	8.122	1.860	24.214	26.074
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	5	30	35	50	39	89	55	69	124	21	12	33	76	81	157
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	1.464	18.948	20.412	3.509	16.243	19.752	4.973	35.191	40.164	930	7.060	7.990	5.903	42.251	48.154
SCUOLA	428	9.871	10.299	2.305	49.695	52.000	2.733	59.566	62.299	88	3.025	3.113	2.821	62.591	65.412
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	6.191	9.794	15.985	8.178	6.694	14.872	14.369	16.488	30.857	8.860	6.270	15.130	23.229	22.758	45.987
UNIVERSITA'	584	25.578	26.162	569	6.633	7.202	1.153	32.211	33.364	383	3.631	4.014	1.536	35.842	37.378
TOTALE GENERALE	9.145	74.581	83.726	16.848	90.440	107.288	25.993	165.021	191.014	10.858	31.521	42.379	36.851	196.542	233.393

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 8 - I dipendenti, incarichi e compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2008

COMPARTO	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2008	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2008	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2008	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2008	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2008	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2008
AGENZIE FISCALI	1.168	490	1.659	906	1.890.855,97	1.859.958,47
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	688	125	1.504	200	1.376.359,61	282.906,77
ENTI DI VIGILANZA	10	3	10	4	5.900,00	6.540,89
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	57	50	66	54	150.746,48	321.105,39
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	664	120	1.518	163	6.018.375,74	217.980,10
FORZE ARMATE	30	3	36	3	176.684,93	10.618,51
FORZE DI POLIZIA	559	185	823	289	3.840.057,74	335.734,74
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	467	90	575	113	2.017.760,37	260.397,19
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	815	612	1.105	790	2.915.284,97	2.472.195,52
MAGISTRATURA	244	120	282	131	668.601,22	1.429.074,80
MINISTERI	5.852	3.862	14.282	11.792	12.572.212,76	17.151.292,79
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	53	71	66	91	248.346,85	550.963,95
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	20.208	10.904	31.837	16.317	53.478.196,97	30.007.757,76
SCUOLA	35.178	6.004	56.199	9.213	53.509.700,53	10.274.067,11
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.738	9.468	33.037	12.950	43.614.985,36	16.159.174,41
UNIVERSITA'	13.276	8.365	24.105	13.273	57.457.803,39	35.425.269,66
TOTALE GENERALE	99.807	40.492	167.104	66.289	239.941.872,89	116.765.038,06

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 9: distribuzione dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi loro conferiti e per comparto - Anno 2008

COMPARTO	numero incarichi conferiti per dipendente						numero dipendenti incaricati
	1	2	3	4	5	> 5	
AGENZIE FISCALI	1.389	240	116	44	20	43	1.852
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	408	126	67	50	32	52	735
ENTI DI VIGILANZA	40	20	9	1	1	2	73
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	193	48	16	4	5	1	267
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	558	125	38	32	14	56	823
FORZE ARMATE	28	1	3	0	0	0	32
FORZE DI POLIZIA	571	127	42	31	11	24	806
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	455	54	8	12	2	3	534
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	838	175	88	31	18	17	1.167
MAGISTRATURA	939	341	117	44	13	5	1.459
MINISTERI	4.274	1.652	859	464	276	676	8.201
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	46	15	4	0	0	0	65
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	19.018	4.909	1.773	822	458	861	27.841
SCUOLA	27.913	6.546	2.483	1.230	621	1.080	39.873
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.340	4.682	1.782	917	492	1.014	27.227
UNIVERSITA'	12.038	4.004	1.797	873	517	909	20.138
TOTALE GENERALE	87.048	23.065	9.202	4.555	2.480	4.743	131.093

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 10: distribuzione degli incarichi liquidati ai dipendenti pubblici per classe di compenso e per comparto - Anno 2008

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	oltre 15.000	
AGENZIE FISCALI	1.065	1.263	123	68	20	26	2.565
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	879	716	67	27	6	9	1.704
ENTI DI VIGILANZA	9	4	1	0	0	0	14
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	47	45	17	4	1	6	120
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	688	530	158	137	54	104	1.681
FORZE ARMATE	21	13	2	2	0	1	39
FORZE DI POLIZIA	406	442	127	54	25	58	1.112
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	180	281	119	58	28	22	688
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	597	729	365	100	43	61	1.895
MAGISTRATURA	56	222	38	33	32	32	413
MINISTRI	17.912	6.242	846	533	253	288	26.074
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	31	69	26	11	7	13	157
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	25.074	14.856	4.432	2.290	796	706	48.154
SCIOLA	33.332	27.480	3.237	977	218	168	65.412
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	24.962	15.950	2.790	1.420	446	419	45.987
UNIVERSITA'	11.585	16.133	5.832	2.467	580	781	37.378
TOTALE GENERALE	116.854	84.975	18.180	8.181	2.509	2.694	233.393

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 11: distribuzione dei dipendenti cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto - Anno 2008

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale dipendenti cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	oltre 15.000	
AGENZIE FISCALI	484	690	196	143	28	31	1.572
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	182	380	92	51	2	18	725
ENTI DI VIGILANZA	7	3	2	0	0	0	12
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	35	32	14	9	1	6	97
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	232	243	97	73	34	71	750
FORZE ARMATE	16	12	2	2	0	1	33
FORZE DI POLIZIA	185	266	95	56	25	63	690
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	123	185	103	67	26	30	534
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	333	414	219	152	57	77	1.252
MAGISTRATURA	46	173	44	29	26	36	354
MINISTRI	2.900	2.580	1.218	911	256	388	8.253
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	18	40	20	12	7	14	111
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	10.046	9.631	3.519	2.479	880	1.079	27.634
SCIUOLA	13.535	19.330	4.160	1.577	346	290	39.238
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	10.650	10.557	2.700	1.678	561	622	26.768
UNIVERSITA'	3.956	6.074	3.503	2.795	926	1.284	18.538
TOTALE GENERALE	42.748	50.610	15.984	10.034	3.175	4.010	126.561

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 12: distribuzione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici per tipologia d'incarico e per comparto - Anno 2008

COMPARTO	Arbitro	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI	1	13	36	59	818	470	767	121	4	1	695	2.985
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0	8	1	0	0	1.013	431	36	2	4	175	1.670
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	0	0	124	0	2	0	0	2	128
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	0	4	2	1	172	139	11	0	0	56	385
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3	25	20	2	11	441	246	774	1	2	387	1.912
FORZE ARMATE	0	0	0	0	0	3	17	1	0	0	18	39
FORZE DI POLIZIA	2	4	30	3	2	457	132	452	8	1	268	1.359
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1	0	2	1	2	307	25	10	3	1	311	663
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0	1	14	0	1	826	250	213	0	14	482	1.801
MAGISTRATURA	32	0	0	0	2	1.827	270	4	0	0	114	2.249
MINISTRI	623	696	46	112	1.018	2.379	6.571	1.104	238	2	7.902	20.691
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	4	0	0	2	46	11	10	0	0	15	88
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	56	3.000	253	89	264	7.198	15.846	4.850	65	715	15.787	48.123
SCUOLA	58	981	79	19	537	22.063	3.302	1.570	28	85	37.516	66.238
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	19	142	73	37	18	24.798	10.464	4.482	23	118	6.707	48.881
UNIVERSITA'	24	97	401	30	32	19.026	5.952	4.087	2	40	9.752	39.443
TOTALE GENERALE	819	4.971	959	354	2.708	81.150	44.423	17.727	374	983	82.187	236.655

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 13: gli importi complessivamente liquidati ai dipendenti pubblici nel 2008
distribuzione per tipologia d'incarico e per comparto

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI	39.879,38	46.803,36	294.795,41	225.031,62	1.276.775,32	355.360,18	267.776,90	231.930,00	35.042,00	0,00	977.416,27	3.750.814,44
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0,00	112.727,02	28.294,00	0,00	0,00	814.987,96	236.533,89	143.400,37	0,00	4.107,20	319.215,94	1.659.266,38
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.474,65	12.440,89
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	3.000,00	0,00	4.779,27	18.406,61	0,00	108.853,33	39.657,22	5.491,87	0,00	0,00	291.663,57	471.851,87
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.199,43	6.079,55	209.601,58	9.147,04	12.720,40	488.038,62	331.184,19	4.052.836,99	11.778,00	3.796,58	1.107.973,46	6.236.355,84
FORZE ARMATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,85	29.081,11	143,46	0,00	0,00	156.124,02	187.303,44
FORZE DI POLIZIA	3.119,67	1.926,46	34.259,18	2.971,80	1.652,51	475.384,90	353.548,89	488.009,00	15.799,10	14.706,00	2.784.414,97	4.175.792,48
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	777,92	0,00	1.980,00	5.212,00	3.600,00	1.095.324,40	7.726,19	143.446,57	10.267,00	6.500,00	1.003.323,48	2.278.157,56
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	18.162,51	198.908,15	5.580,35	13.614,23	1.854.667,71	283.295,09	775.176,17	0,00	18.869,00	2.219.207,28	5.387.480,49
MAGISTRATURA	267.362,89	0,00	0,00	347,68	251.790,87	572.137,55	118.062,91	278.557,35	0,00	0,00	609.416,77	2.097.676,02
MINISTERI	410.050,31	2.988.646,23	325.161,17	1.093.311,56	6.081.364,60	1.871.489,97	4.391.872,71	1.660.770,96	209.165,01	8.069,47	10.683.583,56	29.723.505,55
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	21.718,60	63.013,23	0,00	22.400,37	111.032,65	84.385,61	32.194,56	0,00	0,00	464.565,78	799.310,80
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	171.538,48	8.045.052,92	2.374.063,97	550.076,26	1.763.804,96	6.182.581,33	8.142.129,79	16.564.553,08	186.472,56	842.811,48	38.662.849,90	83.485.954,73
SCUOLA	32.217,36	1.085.267,27	610.210,61	126.152,05	1.006.450,20	27.318.959,38	1.307.605,49	3.202.698,99	77.888,62	97.187,03	28.919.130,64	63.783.767,64
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	33.092,00	327.850,47	805.965,73	86.875,64	43.045,29	17.026.670,52	11.222.451,59	11.472.319,49	19.628,33	176.912,06	18.559.348,65	59.774.159,77
UNIVERSITA'	56.533,71	882.033,83	2.773.056,40	265.789,48	109.563,96	45.878.854,40	3.934.845,81	10.955.160,23	6.105,00	203.805,13	27.817.325,10	92.883.073,05
TOTALE GENERALE	1.016.771,15	13.536.268,22	7.724.108,70	2.388.902,09	10.566.792,71	104.163.263,99	30.750.159,39	50.008.689,09	572.145,62	1.376.783,95	134.579.036,04	356.706.910,95

CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2008

Tabella 1: Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni per il 2008 relative ad incarichi conferiti a collaboratori esterni

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni telematica		Amministrazioni che hanno comunicato incanchi		Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni in modalita non telematica	
	numero	numero	numero	numero	numero	numero
AGENZIE FISCALI	5		5		0	
AZIENDE AUTONOME	8		8		0	
ENTI DI VIGILANZA	3		3		0	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	5		5		0	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	332		330		2	
FORZE DI POLIZIA	15		15		0	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	51		51		0	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	80		80		0	
MAGISTRATURA					0	
MINISTERI	203		201		2	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	16		16		0	
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	5.405		5.397		8	
		Regioni	57		56	1
		Province	191		190	1
		Comuni ed Unioni di Comuni	4.457		4.452	5
		Altri	700		699	1
SCUOLA	5.112		5.112		0	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	297		296		1	
UNIVERSITA'	448		448		0	
TOTALE GENERALE	11.980		11.967		13	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2: I soggetti esterni e gli incarichi, conferiti e liquidati, nel corso dell'anno 2008

COMPARTO	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2008		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2008		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
AGENZIE FISCALI	649		258		758		331		3.391.628,99	
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	14		12		20		16		44.669,29	
ENTI DI VIGILANZA	90		59		116		78		1.512.975,00	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	107		74		118		87		955.514,84	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	5.016		4.745		7.565		7.278		34.485.254,70	
FORZE DI POLIZIA	473		457		835		859		4.019.500,74	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2.432		2.391		3.267		3.249		6.037.098,01	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2.492		2.733		3.372		3.739		30.856.407,10	
MAGISTRATURA										
MINISTERI	4.270		3.929		7.587		6.992		41.119.392,08	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	369		588		396		658		10.658.741,86	
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI	81.444		79.930		123.291		126.859		738.722.626,24	
Regioni	2.820		3.053		4.361		3.936		51.029.132,26	
Province	13.351		15.128		25.858		24.190		152.985.223,74	
Comuni	53.315		50.706		83.814		80.022		446.464.948,71	
Altri	11.958		11.323		15.211		15.688		79.557.219,45	
SCUOLA	53.059		52.182		72.746		71.240		90.777.314,92	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.752		22.910		28.739		33.541		366.248.255,62	
UNIVERSITA'	42.875		50.142		61.046		73.649		220.842.898,44	
TOTALE GENERALE	214.042		220.410		309.856		328.576		1.549.672.277,83	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3 - I soggetti esterni e gli incarichi liquidati nell'anno 2008 - Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2008		Totale collaboratori quali sono stati incarichi nell'anno 2008		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ABRUZZO	3.099	3.250	4.093	4.200	20.045.143,34					
BASILICATA	1.771	1.979	2.343	2.454	15.299.849,59					
CALABRIA	5.766	5.400	7.855	7.092	18.013.676,37					
CAMPANIA	11.371	11.232	15.488	15.027	67.839.847,88					
EMILIA ROMAGNA	20.899	22.698	31.273	34.798	182.728.281,98					
FRIULI VENEZIA GIULIA	6.497	6.792	9.379	10.002	47.786.982,03					
LAZIO	17.688	18.384	24.954	26.192	154.386.139,50					
LIGURIA	6.198	5.858	9.430	8.823	31.389.552,48					
LOMBARDIA	33.308	37.997	52.011	62.017	283.618.707,87					
MARCHE	6.084	6.435	8.632	9.556	35.020.952,08					
MOLISE	1.407	1.291	1.976	1.748	9.984.869,87					
PIEMONTE	13.519	14.730	19.740	21.843	119.095.779,76					
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	4.901	4.937	9.707	9.888	58.778.981,26					
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	5.195	4.845	9.541	8.680	35.794.527,33					
PUGLIA	9.340	8.926	12.720	12.209	48.883.236,17					
SARDEGNA	7.475	7.916	10.881	11.780	52.438.762,44					
SICILIA	10.136	9.323	14.326	13.150	43.698.833,88					
TOSCANA	15.922	16.557	22.584	23.514	108.386.819,44					
UMBRIA	4.445	4.221	6.266	5.944	32.330.452,24					
VALLE D'AOSTA	901	1.030	1.359	1.686	17.171.315,82					
VENETO	22.032	23.505	35.298	37.973	166.977.566,50					
TOTALE GENERALE	207.974	217.306	309.856	328.576	1.549.672.277,83					

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 4: distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto - Anno 2008

COMPARTO	Classi di importo (euro)							Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	oltre 15.000		
AGENZIE FISCALI	42	151	64	35	10	29	331	
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	6	5	0	5	0	0	16	
ENTI DI VIGILANZA	2	14	8	10	6	38	78	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	3	19	16	15	9	23	87	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.929	2.765	950	729	313	592	7.278	
FORZE DI POLIZIA	257	205	105	157	81	54	859	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1239	1.310	401	229	52	18	3.249	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	253	745	707	908	529	597	3.739	
MINISTERI	1626	1.763	1.144	1.297	610	552	6.992	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	7	39	94	154	75	289	658	
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	21358	44.378	22.639	18.480	8.298	11.706	126.859	
SCUOLA	24322	39.639	5.496	1.334	233	216	71.240	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3298	6.773	4.665	6.516	4.057	8.232	33.541	
UNIVERSITA'	14323	34.675	13.789	6.888	2.134	1.860	7.3649	
TOTALE GENERALE	68.665	132.481	50.060	36.757	16.407	24.206	328.576	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 5: distribuzione dei soggetti esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto - Anno 2008

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale consulenti e collaboratori esterni cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	oltre 15.000	
AGENZIE FISCALI	24	110	57	31	12	24	258
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	5	1	1	5	0	0	12
ENTI DI VIGILANZA	1	9	5	7	1	36	59
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	3	19	15	10	6	21	74
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.024	1.631	642	570	257	621	4.745
FORZE DI POLIZIA	78	114	58	59	46	102	457
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	715	972	384	202	78	40	2.391
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	143	425	445	564	388	768	2.733
MINISTERI	466	849	546	679	476	913	3.929
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	6	31	66	120	69	296	588
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	11959	22.528	12.776	12.210	6.649	13.808	79.930
SCUOLA	15339	27.951	5.987	2.055	486	364	52.182
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2203	3.637	2.351	3.286	2.526	8.807	22.910
UNIVERSITA'	8469	19.462	9.923	6.542	2.553	3.123	50.142
TOTALE GENERALE	40.465	77.739	33.256	26.340	13.887	28.923	220.410

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 6: tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni esterne - Anno 2008

COMPARTO	Rapporto continuativo	Rapporto occasionale	Totale incarichi conferiti
AGENZIE FISCALI	241	517	758
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	13	7	20
ENTI DI VIGILANZA	77	39	116
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	96	22	118
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	5.009	2.556	7.565
FORZE DI POLIZIA	273	562	835
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2.437	830	3.267
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.360	2.012	3.372
MINISTERI	3.530	4.057	7.587
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	88	308	396
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	99.695	23.596	123.291
SCUOLA	69.047	3.699	72.746
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	15.961	12.778	28.739
UNIVERSITA'	32.798	28.248	61.046
TOTALE GENERALE	230.625	79.231	309.856

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 8: importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto - Anno 2008

COMPARTO	Attività legali, contabilità, concuenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività
AGENZIE FISCALI	0,00	0,00	4.687,09	3.386.941,90
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0,00	0,00	0,00	44.669,29
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	1.512.975,00
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0,00	0,00	0,00	955.514,84
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	722.569,38	1.155.553,18	247.221,67	32.359.910,47
FORZE DI POLIZIA	0,00	0,00	0,00	4.019.500,74
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0,00	0,00	0,00	6.037.098,01
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	15.480,20	20.196,60	4.800,00	30.815.930,30
MINISTERI	684.856,62	411.634,72	106.852,15	39.913.846,39
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	36.000,00	588.942,26	3.718,56	10.030.081,04
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	20.568.352,44	69.942.451,64	3.418.902,55	644.792.919,61
SCUOLA	35.047,31	53.628,97	619,75	90.688.018,89
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2.185.118,74	4.932.046,75	638.657,67	358.492.432,46
UNIVERSITA'	1.500.751,15	1.133.081,74	132.279,05	218.076.766,50
TOTALE GENERALE	25.748.178,04	78.237.735,86	4.558.736,49	1.441.126.625,44

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 9 - I consulenti e collaboratori esterni, incarichi e compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2008

COMPARTO	Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2008	Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2008	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2008	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2008	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2008	Compensi per incarichi conferiti prima dell'anno 2008
AGENZIE FISCALI	246	23	306	25	3.396.952,81	54.676,18
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	12	0	16	0	44.669,29	0,00
ENTI DI VIGILANZA	9	55	9	69	140.049,72	1.372.925,28
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	58	21	66	21	695.944,20	259.570,64
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	4.275	698	6.396	882	27.844.370,87	6.640.883,83
FORZE DI POLIZIA	407	75	710	149	3.878.726,64	140.774,10
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2.096	430	2.768	481	4.833.336,80	1.203.761,21
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2.052	990	2.701	1.038	24.150.425,75	6.705.981,35
MINISTERI	3.394	653	5.972	1.020	33.354.423,95	7.764.968,13
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	296	307	317	341	4.267.927,14	6.390.814,72
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	52.510	38.244	75.573	51.286	369.819.763,20	368.902.863,04
SCUOLA	47.609	6.955	62.976	8.264	77.633.096,79	13.144.218,13
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.157	7.961	24.539	9.002	265.257.006,60	100.991.249,02
UNIVERSITA'	34.922	19.879	49.373	24.276	139.393.895,12	81.449.003,32
TOTALE GENERALE	166.043	76.291	231.722	96.854	954.650.589	595.021.689

PAGINA BIANCA

ALLEGATO B

PAGINA BIANCA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 30-3-2001 n.165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Art. 7. Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso ⁽¹²⁾.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ⁽¹³⁾.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6 ⁽¹⁴⁾.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ^{(15) (16)}.

(12) L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(13) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.

(14) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter.

(15) Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(16) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina ⁽¹⁰⁸⁾.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati ⁽¹⁰⁹⁾.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ¹⁰⁰.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza ^{uuu}.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi ^{uuu} ^{uuu}.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9 ^{uuu}.

(108) Comma prima rettificato con Comunicato 16 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2001, n. 241) e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(109) Vedi, anche, il comma 67 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(110) Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(111) Comma così modificato prima dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 4 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(112) Comma così modificato dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(113) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

(114) Comma aggiunto dall'art. 47, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

L. 23-12-1996 n.662**Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.**

Art. 123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

Art. 124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo o svolge altra forma di collaborazione autorizzata, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale ^{am}.

(70) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.

Art. 125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ^{am}.

(71) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486.

Art. 127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ^{72a}.

(72) Comma così modificato dal comma 54 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.

Art. 129. È abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .

Art. 130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.

Art. 131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**Circolare n. 198/01 31 maggio 2001**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;
A tutti i Ministeri, ROMA;
Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato (Tramite i Ministeri vigilanti);
Ai Prefetti, LORO SEDI;
A tutte le Regioni, LORO SEDI;
All'U.P.I., ROMA,
All'A.N.C.I., ROMA;
All'U.N.C.E.M. ROMA; Alle Province, LORO SEDI;
Ai Comuni, LORO SEDI;
Alle Comunità Montane, LORO SEDI (tramite l'U.N.C.E.M.);
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);
Alle Università, LORO SEDI;
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provvedimenti agli Studi);
Alle Autorità di Coordinamento a Vigilanza, LORO SEDI;
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ROMA.

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 2001 (art. 53 D.Lgs. 165/2001).

Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche che autorizzano o conferiscono incarichi ai propri dipendenti o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione: esse, infatti, sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi. Si tratta di adempimenti già previsti dall'art. 58 del D.Lgs. 29/93 (occorre ora fare riferimento all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che ha sostituito, senza variazioni, la normativa citata).

Al fine di rendere più agevole la raccolta dei dati, attribuire un grado di qualità più elevato alle informazioni raccolte e garantire una maggiore semplicità di gestione dei dati anche da parte delle amministrazioni, il Dipartimento ha realizzato un nuovo programma informatico che risiede su un apposito sito internet.

Le novità rispetto al passato consistono in: modalità di trasmissione, esclusivamente per via telematica; una formulazione semplificata del questionario da compilare per ciascun incarico; utilizzo delle medesime modalità di trasmissione anche per gli incarichi di consulenza a soggetti esterni alla P.A.; possibilità di inserire on-line ogni successiva variazione relativa al medesimo incarico (dilazione dei tempi, incrementi dei compensi, proroghe, ecc...); possibilità da parte delle amministrazioni 'soprattutto quelle grandi' di una gestione decentrata degli adempimenti (ogni amministrazione può individuare più di un referente, sotto la direzione del responsabile del procedimento, per l'immissione dei dati in relazione alla dislocazione organizzativa o territoriale); possibilità di una rapida individuazione di eventuali duplicazioni, omissioni ed anomalie ai fini di una correzione efficace e tempestiva; gestione (inserimento dati ed eventuali variazioni occorrenti) anche dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati durante l'anno corrente: il sito internet diventa perciò il registro on-line degli incarichi.

L'indirizzo del sito internet è: www.anagrafeprestazioni.it. Esso è peraltro, raggiungibile mediante un collegamento dal sito internet del Dipartimento (<http://www.funzionepubblica.it/>).

L'accesso per le operazioni di immissione, registrazione e trasmissione dei dati sarà possibile dopo la registrazione dell'amministrazione, mediante la compilazione del modulo presente sullo stesso sito.

Dell'avvenuta registrazione occorrerà dare immediata comunicazione al Dipartimento mediante comunicazione scritta o fax. Tutto questo in attesa di transitare verso sistemi più evoluti di identificazione.

I suddetti miglioramenti renderanno da un lato meno gravosi gli adempimenti per le amministrazioni e dall'altro renderanno più completa e uniforme la raccolta dei dati, permettendo anche di limitare l'errore di rilevazione, di imputazione, di risposta parziale e di elaborazione.

Si coglie l'occasione per sottolineare, ancora una volta, che il nuovo sistema consente una gestione semplificata, on-line, dei dati relativi agli incarichi: ogni incarico con le relative variazioni può essere immediatamente registrato, evitando di attendere le scadenze prescritte.

Restano quindi invariati i quattro adempimenti previsti, il ruolo dei servizi ispettivi e le sanzioni, le esclusioni oggettive e soggettive, già illustrati con la circolare n. 5/98, mentre variano le procedure di trasmissione.

Si ritiene necessario fornire a questo fine solo qualche chiarimento in merito ai dati da comunicare concernenti gli incarichi ai consulenti e a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. L'ultima parte del comma 14 dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 (ex art. 58 D.Lgs. 29/93) infatti, prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. Tale comunicazione va effettuata con le medesime modalità previste per gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici; il sito internet contiene un'apposita "sezione consulenti".

I dati ivi richiesti concernono essenzialmente: i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza (nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede legale o amministrativa, forma giuridica); oggetto dell'incarico (modalità di acquisizione, codice di attività economica, tipo di rapporto); durata dell'incarico (data affidamento, data inizio e data fine lavori) importo effettivo e/o previsto e/o presunto dei compensi.

Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per semplificare le procedure, razionalizzare ed uniformare la raccolta dei dati ai fini di una migliore qualità degli stessi, tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica, mediante i moduli di acquisizione dati contenuto nel sito internet.

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, potranno fare temporaneo ricorso ' restando responsabili di ogni operazione ' alla disponibilità del collegamento internet presso altre amministrazioni, privati o esercizi pubblici o commerciali.

Per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per raccogliere e trasmettere le comunicazioni.

Per garantire una corretta trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a comunicare i dati di propria competenza tramite il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990. Quest'ultimo, una volta registratosi sul sito mediante l'apposito modulo, resta il solo responsabile della trasmissione dei dati anche qualora, all'interno delle amministrazione, questi dovessero essere raccolti da più soggetti.

Il Ministro

Circolare n. 10/98 16 dicembre 1998

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;
Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;
A tutti i Ministeri:
- Gabinetto,
- Direz. Gen. AA.GG. e Personale,
LORO SEDI;
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato, LORO SEDI;
A tutti gli Enti pubblici non economici, LORO SEDI;
A tutte le Regioni, LORO SEDI;
A tutte le Province, LORO SEDI;
A tutti i Comuni, LORO SEDI;
Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ROMA;
All' A.R.A.N., ROMA;
e. p. c.
Alla Presidenza della Repubblica, Segretariato Generale, ROMA;
Ai Commissari di Governo presso le Regioni e Province autonome, LORO SEDI;
All'A.N.C.I., ROMA;
All'U.P.I., ROMA;
All'U.N.C.E.M., ROMA.

OGGETTO: Lavoro pubblico. Articoli 52, comma 3, e 58 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. 3 87/1998

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 387 del 4 novembre u.s. si è conclusa l'operazione di modifica e integrazione del D.Lgs. 29 del 1993. E' utile in questa fase fornire alcuni chiarimenti, anche in risposta a quesiti nel frattempo pervenuti da parte di amministrazioni pubbliche.

1. L'articolo 58, riguardante il regime delle incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi, prevede una serie di obblighi e di adempimenti che riguardano tutti gli incarichi retribuiti ad eccezione di taluni, esclusi in quanto non ritenuti in senso stretto retribuiti. Si tratta di quelli relativi alle attività elencate dalle lettere da a) a f) del comma 6, per le quali non si applica quanto disposto dai successivi commi da 7 a 13. Ne deriva che ai fini degli adempimenti richiamati in questi ultimi commi, riferiti sia al dipendenti sia alle amministrazioni pubbliche, le attività elencate al comma 6 non sono considerabili quali incarichi retribuiti.

Questa premessa è utile per chiarire che la disciplina del nuovo articolo 58 è inapplicabile nei casi espressamente descritti, che pertanto saranno trattati senza ricorrere ad autorizzazioni particolari.

In sostanza, se un'attività è catalogabile tra quelle in argomento il dipendente potrà effettuarla senza dover chiedere l'autorizzazione prevista per qualsiasi altra attività lavorativa occasionale da cui derivi un compenso.

E' evidente che restano comunque fermi gli obblighi derivanti dal contratto e quindi la necessità di giustificare l'eventuale assenza dal lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali. Ciò premesso, occorre soffermarsi brevemente sull'attività considerata alla lettera c) (partecipazione a seminari e convegni). Numerose richieste di chiarimenti riguardano la individuazione dei confini tra questo tipo di attività e quelle didattiche o di docenza in senso lato, le quali sono invece soggette ad autorizzazione e ai restanti adempimenti. Dalla esclusione o meno di una determinata partecipazione dal novero di quelle contemplate dalla lettera c) derivano conseguenze molto differenti per cui è opportuno valutare attentamente le singole fattispecie, posto che una casistica assoluta è evidentemente impossibile da definire. Un criterio distintivo suggerito è quello di valutare se l'evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configuri per la prevalenza dell'aspetto didattico e formativo (che implica l'autorizzazione) rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito. Al di là del nomen iuris, quindi, è determinante lo scopo

specifico e primario che l'evento vuole raggiungere.

2. L'integrazione all' articolo 52, comma 3, del D.Lgs. 29/1993, contenuta nell'ultimo correttivo del D.Lgs. 80 (n. 387) richiede alcune precisazioni dirette ad evitare, nel rispetto dell'autonomia decisionale degli enti interessati, letture non conformi allo spirito della norma. Questa è diretta a ricondurre l'individuazione delle risorse per la contrattazione collettiva a decisioni autonome dell'ente e al contempo ad assicurare il rispetto delle compatibilità di bilancio. L'intero articolo 52, d'altra parte, si riferisce alle disponibilità da destinare alla contrattazione, nell'intento di tenere sotto controllo la fase del reperimento delle risorse che costituiscono il tetto da rispettare per la successiva contrattazione.

La dizione adottata ("autorizzazione di spesa...") potrebbe alimentare l'equivoco che l'organo che approva il bilancio debba approvare anche la spesa certificata a valle della contrattazione. In base anche al parere dell'Osservatorio permanente sull'applicazione della legge 127/1997, si precisa che la norma si riferisce, così come l'intero articolo, all'approvazione degli stanziamenti da destinare ai rinnovi, che deve avvenire, ove necessario, in sede di bilancio annuale o con le stesse modalità in caso di variazioni della spesa preventivata, con evidenziazione degli specifici mezzi di copertura.

La nuova disposizione vuole quindi evitare che le risorse per la contrattazione restino indistinte e quindi non esattamente valutabili.

Diversa è la questione dell'autorizzazione di spesa a valle della contrattazione integrativa, che resta disciplinata dalle ordinarie regole contabili degli enti e dalle disposizioni sul controllo della compatibilità dei costi contenute nello stesso D.Lgs. 29 (art. 52, commi 4 e ss.). Letture diverse della norma si porrebbero in contrasto con l'interpretazione sistematica dell'intero provvedimento, e in particolare con il sistema di ripartizione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle gestionali.

Il Ministro

**Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Circolare n. 5/1998 29 maggio 1998**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, Roma;
A tutti i Ministeri Roma;
Al Consiglio di Stato, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
Alla Corte dei Conti, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Tramite i Ministeri vigilanti);
Ai Prefetti, Loro Sedi;
Alle Regioni, Loro Sedi;
Alle Province, Loro Sedi;
Ai Comuni, Loro Sedi;
Alle Comunità Montane, Loro Sedi;
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri vigilanti);
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);
Alle Università, Loro Sedi;
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provveditorati agli Studi);
Alle Autorità di Coordinamento e Vigilanza, Loro Sedi;
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Roma.

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998.

PREMESSA Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80. A questi adempimenti sono tenute le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti.

Infatti, esse sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi.

Come è noto per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente appartengono. Tale divieto è stato ribadito dal comma 7 dell'articolo 58, con alcune opportune esclusioni soggettive ed oggettive previste nel comma 6 (v. n.2). Lo stesso comma 7 ha aggravato le sanzioni per la violazione del divieto. In correlazione con il riferito divieto, i commi 8 e 9 impongono rispettivamente alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi.

Inoltre, il comma 11 pone a carico dei medesimi soggetti pubblici e privati l'obbligo di comunicare (entro il 30 aprile di ogni anno) alle amministrazioni di appartenenza i dati relativi ai compensi erogati nell'anno precedente per lo svolgimento degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici. La violazione di questi obblighi è rispettivamente sanzionata negli stessi commi 8, 9 e 11.

Si è in tal modo assicurato l'obiettivo di concentrare tutte le informazioni relative agli incarichi in questione nelle amministrazioni di appartenenza.

Perciò l'obbligo di riversare le predette informazioni nell'Anagrafe gestita dal Dipartimento della

funzione pubblica è posto esclusivamente a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 15 prevede distinte sanzioni per la violazione degli obblighi di cui ai commi 11, 12, 13 e 14. Queste sono diversamente graduate se poste in essere da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici o da soggetti privati (vedi n.4).

1) ADEMPIMENTI DA ESEGUIRE ENTRO IL 30 GIUGNO (COMMI 12,13 E 14)

a. Primo adempimento. In base al comma 12, tutte le amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano ai propri dipendenti incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, devono trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente.

Tale elenco deve essere compilato secondo le specifiche indicate nell'apposito programma informatico le cui modalità di acquisizione sono indicate al paragrafo 5. Esso dovrà contenere:
a) i dati identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalità qualifica, codice fiscale);
b) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico;
c) l'indicazione del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco deve essere accompagnato da una relazione nella quale siano indicate le norme in base alle quali vengono conferiti o autorizzati gli incarichi, la coerenza di questi ultimi con i principi del buon andamento dell'amministrazione e le eventuali misure adottate per il contenimento delle spese ad essi relativi.

Entro il 30 giugno di ogni anno, anche le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, devono comunicare di non avere conferito incarichi rientranti nelle fattispecie assoggettate a comunicazione.

Questo primo adempimento serve ad aggiornare annualmente la banca dati (Anagrafe) con le informazioni relative ai nuovi incarichi conferiti o autorizzati dalle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti nell'anno precedente. In tal modo il Dipartimento della funzione pubblica acquisisce tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo la complessa materia degli incarichi, come richiede il comma 16.

b. Secondo adempimento. In base al comma 13 le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi da esse erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 11. Tale comunicazione deve: essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. Questo secondo adempimento è complementare al precedente. Esso serve ad aggiornare annualmente l'Anagrafe con i dati dei compensi effettivamente percepiti da ciascun dipendente nell'anno precedente per lo svolgimento di ciascuno degli incarichi già comunicati.

Inoltre, questo adempimento consente di acquisire anche quelle informazioni che, al momento del conferimento o dell'autorizzazione, nella maggioranza dei casi, possono essere soltanto presuntive.

c. Terzo adempimento. La prima parte del comma 14 prevede che le amministrazioni pubbliche comunichino al Dipartimento della funzione pubblica l'ammontare dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per gli incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Questo adempimento è correlato alle previsioni dell'articolo 1, commi 123 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finalizzato alle verifiche previste dal successivo comma 127. Il comma 123, con riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, siano o no compresi nei compiti e doveri di ufficio, prevede che "gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche... per l'espletamento di incarichi affidati dalle amministrazioni di appartenenza, da altre

amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati (secondo le modalità prescritte dalla stessa norma) per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente".

Il comma 124 esclude da tale disciplina " ... le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale".

La disposizione va integrata con le esclusioni (vedi n.2) di cui al comma 6 dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo n.80/1998.

Poiché i compensi percepiti per incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio devono essere comunicati in applicazione del comma 13, ai fini dell'adempimento in esame, le amministrazioni di appartenenza possono integrare tali comunicazioni con la distinta indicazione dei compensi per incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio. Tali sono non solo gli incarichi retribuiti che, per disposizioni di leggi o regolamenti, siano attribuiti al titolare di un determinato ufficio, ma anche gli incarichi dal cui svolgimento il dipendente non possa esimersi in quanto rientranti nei suoi doveri di ufficio.

Anche per l'inosservanza di questo adempimento si applicano le sanzioni di cui al comma 15.

d.Quarto adempimento. L'ultima parte del comma 14 prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. L'elenco deve essere inviato ogni sei mesi e deve contenere l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n.662/1996.

2) AMMINISTRAZIONI TENUTE ALLE COMUNICAZIONI. ESCLUSIONI. Le amministrazioni pubbliche tenute agli adempimenti di cui sopra, secondo l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.29/1993 sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compresi gli enti di ricerca, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Tra le amministrazioni obbligate sono comprese anche le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.29/1993 e cioè: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire da vice consigliere di prefettura, i dipendenti di enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché professori e ricercatori universitari a tempo pieno.

Gli obblighi di comunicazione previsti nei commi da II a 13 si riferiscono a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui sopra e riguardano soltanto gli incarichi retribuiti.

La disciplina in esame non si applica alle prestazioni rese nell'esercizio di cariche pubbliche elettive o equiparate.

Inoltre, la nuova normativa, al comma 6, prevede alcune esclusioni soggettive ed altre oggettive.

Le esclusioni soggettive riguardano: i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con

prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito, i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Le esclusioni oggettive riguardano gli incarichi i cui compensi derivano:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate;
- e) da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

3) DISCIPLINA TRANSITORIA (ARTICOLO 45, COMMA 14).

L'articolo 45, comma 14, del decreto legislativo n.80/1998, detta la disciplina transitoria per l'anno in corso. Pertanto, ai primi due adempimenti non sono tenute le amministrazioni pubbliche che hanno effettuato le comunicazioni previste dalla normativa previgente, fornendo i dati richiesti con le modalità prescritte, prima del 23 aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n.80/1998). Resta fermo l'obbligo di provvedere al terzo e al quarto adempimento entro il 30 giugno.

Si considerano trasmesse entro il 23 aprile 1998 le comunicazioni inviate per posta entro lo stesso termine. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale, oppure il timbro dell'ufficio di protocollo del Dipartimento della Funzione pubblica, nel caso in cui siano state inviate per corriere. In relazione alle specifiche modalità di rilevazione e di trasmissione delle informazioni, previste dalla circolare del 19 dicembre 1995, n.24, possono rinviare all'anno 1999 l'applicazione delle nuove disposizioni anche gli Enti locali e le Camere di commercio, industria e artigianato. Questa possibilità è limitata ai casi nei quali le comunicazioni per l'aggiornamento dell'Anagrafe siano state trasmesse, rispettivamente alle competenti Prefetture e all'Unioncamere entro il 23 aprile 1998.

Al fine di individuare tempestivamente le amministrazioni che, non avendo provveduto nei termini di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.80/1998, sono tenute all'immediata applicazione della nuova disciplina, è necessario che le Prefetture e l'Unioncamere trasmettano entro il 30 giugno 1998, al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni ad esse inoltrate dagli Enti locali e dalle Camere di commercio anteriormente al 23 aprile 1998.

In considerazione delle precisazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolare telegrafica n.17200.16832.17721.16236 del 10 aprile 1998, le Prefetture comunicano al Dipartimento della funzione pubblica anche le informazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai Segretari comunali e provinciali nell'anno 1997. Invece per gli incarichi conferiti o autorizzati a partire dal 1998, tale incombenza sarà a carico dell'Agenzia Autonoma per la gestione del relativo "Albo". 4)

4) SANZIONI

Il comma 15 vieta alle amministrazioni pubbliche, che abbiano omesso gli adempimenti inerenti alle comunicazioni previste dai commi 11, 12, 13 e 14, di conferire ulteriori incarichi fino a quando non vi avranno provveduto. Nei confronti degli enti pubblici economici e dei soggetti privati che, entro il 30 aprile di ciascun anno, non comunicano alle amministrazioni di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente ai dipendenti delle medesime, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6,

comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n.140. La sanzione consiste nel pagamento di una somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Ad essa si aggiungono le sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive.

I servizi di controllo interno di ciascuna amministrazione devono verificare il rispetto delle nuove disposizioni in materia di Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi.

5) MODALITA' DI TRASMISSIONE

Tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica. Le amministrazioni che non siano in grado di effettuare collegamenti telematici devono usare il supporto magnetico, cioè dei floppy-disk. E' escluso l'uso di modelli cartacei o a lettura ottica per raccogliere e trasmettere le comunicazioni. Per garantire una corretta e completa trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a:

individuare, presso ciascuna amministrazione, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990;

inviare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alla totalità del personale al quale si riferiscono gli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati dall'amministrazione.

Pertanto, nelle amministrazioni articolate in più unità organizzative centrali e periferiche, il responsabile del procedimento deve raccogliere e trasmettere le informazioni relative sia ai dipendenti in servizio presso gli uffici centrali e periferici sia a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa presso altre amministrazioni. Inoltre, il responsabile del procedimento deve verificare preventivamente che i dati raccolti siano completi e che non contengano duplicazioni.

In attesa dell'attivazione del sito Internet del Dipartimento della funzione Pubblica, dal 10 giugno 1998 il software sarà disponibile su Internet al seguente indirizzo: www.IPZS.it/DFP.anagrafe

Le amministrazioni potranno inviare i dati all'indirizzo di posta elettronica: anagrafe.funpub@pcm.it.

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, per ottenere relativo floppy-disk potranno rivolgersi:

- nel caso di amministrazioni centrali, direttamente al Dipartimento della funzione pubblica;
- nel caso di Enti locali, alle Prefetture.

I floppy-disk contenenti le informazioni relative all'Anagrafe devono essere inviati Dipartimento della funzione pubblica con raccomandata con avviso di ricevimento

Tutte le comunicazioni relative all'Anagrafe devono contenere l'indicazione del codice AIP/1998 e devono essere inviate al seguente indirizzo:

Dipartimento della funzione pubblica Servizio informazione statistica e della gestione automatizzata delle informazioni Corso Vittorio Emanuele, 116 00186 ROMA

Il Ministro

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

Circolare n. 5/2006 21 dicembre 2006

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Roma

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Loro Sedi
Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma

Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario generale
Roma

All'Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma

Alle Agenzie
Loro Sedi
All'ARAN
Roma

Alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
Roma

Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi
Agli Enti pubblici
(ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01)
Loro Sedi
Agli Enti di ricerca
(tramite il Ministero dell'istruzione
dell'Università e della ricerca)
Roma

Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero dell'istruzione
dell'Università e della ricerca)
Roma

Ai Nuclei di valutazione
Agli Organi di controllo interno
Alle sezioni regionali della Corte dei Conti
e, p. c. Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI

OGGETTO: linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative.

1. Premessa: il contenimento delle spese relative all'affidamento di collaborazioni.

Le spese relative all'affidamento di incarichi esterni sostenute dalle pubbliche amministrazioni sono state negli ultimi anni oggetto di forte restrizioni da parte del legislatore. Quest'ultimo non è intervenuto solo ponendo dei tetti di spesa ma anche circoscrivendo i casi e le esigenze che possono giustificare il ricorso a collaborazioni di carattere autonomo, le quali non rientrano nell'ambito delle dotazioni organiche determinate in base alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

La recente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, recante *“Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell’azione amministrativa del Governo, intesi all’efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l’anno 2006”*, pubblicata sulla G.U. del 15 giugno 2006, richiama le amministrazioni al contenimento della spesa, con particolare riguardo a quella relativa ad incarichi di studi e di consulenza, prevedendo, a tal fine, anche la rinegoziazione dei contratti in essere.

La Direttiva citata ribadisce la responsabilità prioritaria nella realizzazione degli obiettivi intestata a ciascun Dicastero, invitando ogni Ministro ad attivare sistemi semplici di misurazione delle attività svolte, attraverso indicatori di risultato. Al Ministero dell’economia e finanze è affidato il compito di analizzare gli effetti delle disposizioni relative al contenimento delle spese.

Anche in ragione di tale ultimo provvedimento, l’azione amministrativa dovrà essere improntata al più rigoroso contenimento della spesa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 266 del 2005, legge finanziaria per l’anno 2006. Quest’ultima, per quanto di interesse in questa sede, ai commi 9, 173 e 187, dell’articolo 1, pone dei limiti specifici alle spese per incarichi di studio e di consulenza, nonché ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui mancato rispetto determina illecito disciplinare e responsabilità erariale.

E’ da sottolineare, inoltre, che il quadro normativo relativo al ricorso alle collaborazioni è stato recentemente modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale, all’articolo 27, ha ulteriormente ristretto i limiti di spesa previsti dalla legge 4 finanziaria del 2006, all’articolo 32, ha ridefinito i presupposti giuridici necessari all’affidamento di incarichi esterni e, all’articolo 34, ha reso più incisivo l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicizzare gli elenchi delle collaborazioni dalle stesse conferite.

Per quanto sopra illustrato, e soprattutto alla luce delle novità introdotte dal legislatore, si ritiene opportuno fornire apposite linee di indirizzo alle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, ai dirigenti che rivestono responsabilità in materia di affidamento di incarichi di collaborazione, sia di tipo occasionale che coordinata e continuativa, con l’obiettivo di informare l’attività amministrativa ai principi di sana gestione, da perseguire anche attraverso il corretto utilizzo di tali forme contrattuali.

2. I presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione

Tra le forme di lavoro autonomo cui la pubblica amministrazione può ricorrere vi sono le collaborazioni. La disciplina in ambito pubblico è contenuta nell’articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, e nell’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dalle fonti normative citate trova fondamento la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca o di consulenza, ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo. L’elemento fondamentale da considerare è quello individuabile in tutte le collaborazioni, e cioè il carattere autonomo della prestazione.

Ciò sia per gli elementi caratteristici delle diverse forme contrattuali adottate per conferire detti incarichi, che sono estranei alla subordinazione, sia perché, diversamente, sarebbero violate le norme sull’accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, nonché i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Alcune recenti disposizioni normative sono intervenute ad affrontare il tema della legittimità dei presupposti per il ricorso alle collaborazioni con la finalità di arginarne l’utilizzo improprio che, peraltro, ha determinato un aumento eccessivo della spesa pubblica.

E’ il caso dell’articolo 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (cosiddetto decreto tagliaspese), dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 417 del 2005 per aver fissato dei limiti puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali ledendo, pertanto, l’autonomia finanziaria di spesa di tali soggetti garantita dall’articolo 119 della Costituzione.

Disposizioni ordinamentali che rispondono alla medesima finalità perseguita dalla norma dichiarata incostituzionale sono state successivamente previste dalla legge n. 311 del 2004. In particolare il comma 11 dell’articolo unico dispone che *“l’affidamento di incarichi di studio o di*

ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della 5 struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari."

Analogamente, il comma 42 ha disposto che *"l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"*.

Dalle norme citate si evincono, quindi, tre elementi fondamentali per il conferimento di incarichi di collaborazioni.

Il primo è riferito ai possibili destinatari di incarichi di collaborazione, tra i quali è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purché non dipendente dell'amministrazione conferente. In tal caso, trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il secondo, è quello relativo al carattere straordinario del ricorso a tali forme contrattuali da parte delle pubbliche amministrazioni in materie ed oggetti rientranti nelle competenze delle stesse.

Il terzo, infine, è riconducibile all'obbligo di motivazione, la quale dovrà illustrare non solo la straordinarietà dell'esigenza, ma anche l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'ente.

Vi è poi da considerare il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, il quale, all'articolo 13, ha integrato la disciplina in tema di collaborazioni dettata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tuttavia la legge di conversione del decreto legge ha soppresso il citato articolo.

La medesima disposizione è stata però recentemente riproposta con l'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellando il comma 6 ed inserendo i commi 6-bis e 6-ter.

Preliminarmente è necessario evidenziare l'oggetto della nuova disposizione, la quale si riferisce a *"incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa"*. Il legislatore, quindi, ha chiarito che nei commi 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 trovano regolamentazione gli elementi relativi alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire qualsiasi incarico di collaborazione di natura autonoma, ivi compresa quella coordinata e continuativa.

A tale ultimo riguardo, per una trattazione generale sulla natura autonoma del rapporto di lavoro e sul corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni delle collaborazioni coordinate e continuative si rinvia alla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento. Inoltre sull'argomento si segnala la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 17 del 2006, la quale, seppur riguardante le collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui all'articolo 61 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, come noto, non trovano applicazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, illustra, in via generale, i requisiti essenziali per rispettare il carattere di autonomia della prestazione propria di tali tipologie contrattuali.

La nuova normativa elenca i presupposti essenziali per il ricorso alle collaborazioni. In particolare, riprendendo, sostanzialmente, quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, viene specificato che:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Ciò comporta che le amministrazioni, nello svolgimento delle proprie competenze, potranno conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. Pertanto, tali esigenze dovranno essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l'apporto di prestazioni professionali altamente qualificate. Si sottolinea che i soggetti a cui è possibile conferire sono dalla norma definiti come "esperti di provata competenza", quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno, ad esempio verificandone la presenza attraverso la valutazione dei curricula del personale in servizio, fermo rimanendo il rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E' evidente che la reale verifica della presenza di tutti i presupposti sopra elencati assume particolare rilevanza ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione per il conferimento di un incarico di collaborazione previsto dalla legge n. 311 del 2004. Tale obbligo trova giustificazione anche dalla circostanza che l'attuale sistema normativo prevede un complesso processo di pianificazione e programmazione per l'individuazione dei fabbisogni di personale, nonché un insieme di strumenti per fronteggiare esigenze sia di carattere permanente che temporanea.

L'esigenza temporanea di acquisire apporti di elevata qualificazione potrà essere fronteggiata con il conferimento di un incarico di collaborazione solo in via straordinaria e dopo aver attentamente valutato gli strumenti gestionali alternativi a disposizione degli amministratori pubblici. Per una più ampia trattazione in materia di corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane si rinvia alla Circolare n. 3 del 2006 di questo Dipartimento.

In ultimo è da segnalare la novità prevista dal comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa alla previsione che ogni amministrazione 7 disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Da una lettura sistematica della nuova disciplina, la preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo.

Pertanto, proprio in ragione di tali principi generali dell'ordinamento si ritiene che la citata previsione debba essere rispettata da tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, i quali, dovranno adeguare i regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Disposizioni relative ai limiti di spesa

Per quanto attiene i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie è necessario sottolineare che il legislatore, nell'ambito delle possibilità riconosciute alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di personale dotato di elevato contenuto professionale instaurando rapporti di lavoro di natura autonoma, ha operato una distinzione tra quelli relativi agli incarichi occasionali, individuandoli in incarichi di studio, ricerca e consulenza, e quelli attinenti alle collaborazioni coordinate e continuative.

Ciò ha determinato dei problemi applicativi delle diverse disposizioni, generando difficoltà sia in termini finanziari che dal punto di vista della configurazione giuridica della fattispecie.

Tale approccio, essenzialmente finalizzato a porre specifici limiti all'utilizzo degli incarichi occasionali e di quelli in forma coordinata e continuativa, non deve portare a qualificare diversamente le due tipologie contrattuali per quanto riguarda i presupposti necessari per l'affidamento delle stesse.

Come già accennato, secondo la normativa vigente sono da considerarsi incarichi di collaborazione tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgersi in maniera autonoma, sia quelle di natura occasionale che coordinata e continuativa.

Pertanto, soprattutto a seguito della modifica dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 operata dal decreto legge n. 233 del 2006, come convertito, la legittimità dell'affidamento di tali incarichi è comunque determinata in base ai parametri illustrati nel paragrafo precedente.

La distinzione presente nelle diverse leggi finanziarie è dunque operante solo ed esclusivamente ai fini di individuare i limiti di spesa pertinenti. Tale differenziazione, peraltro, alla luce della normativa sopravvenuta, appare di più chiara interpretazione in quanto comunque riconducibile alle due

fondamentali tipologie di collaborazioni, quali quelle occasionali e quelle coordinate e continuative, a nulla rilevando il contenuto specifico della prestazione.

3.1 Limiti di spesa per incarichi di natura occasionale

Le leggi finanziarie degli anni 2005 e 2006 pongono dei precisi limiti di spesa agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, distinguendoli da quelli coordinati e continuativi.

Detta differenziazione, ad una prima valutazione, è stata interpretata attribuendo particolare valenza al contenuto della prestazione. Tuttavia, alla luce della nuova normativa, sembra utile rammentare che, come anche affermato dalla Corte dei Conti nell'Adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005, la legge finanziaria si riferisce agli incarichi di studio, ricerca e consulenza per la loro fondamentale caratteristica della temporaneità, ed agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la loro fondamentale caratteristica della continuità della prestazione e del potere di direzione dell'amministrazione.

Da una lettura sistematica delle norme è quindi possibile concludere che i provvedimenti finanziari, al fine di porre specifici limiti all'utilizzo delle collaborazioni di natura autonoma, hanno operato una separazione dei limiti di spesa, non tanto in ragione del contenuto qualitativo della prestazione, che deve comunque rispondere, inequivocabilmente oggi, al requisito dell'alta qualificazione, quanto piuttosto alle modalità di svolgimento della prestazione.

L'interpretazione delle norme sui limiti di spesa si deve dunque muovere dalla fondamentale suddivisione delle collaborazioni in occasionali e coordinate e continuative, così come individuata dal novellato articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto premesso, giova ricordare quali siano i limiti di spesa attualmente vigenti per le collaborazioni occasionali, disposti dal comma 9 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (la legge finanziaria per il 2006), come recentemente modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito.

In base alla citata normativa, *“la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004”*.

Inoltre, i commi 56 e 57, della medesima legge finanziaria, stabiliscono che *“le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005”* e che, per un periodo di tre anni, le medesime amministrazioni non possono *“stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto.”*

Dette disposizioni, ai sensi dei commi 12 e 64 della medesima legge, non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

3.2 Limiti di spesa per incarichi di natura coordinata e continuativa

Come già accennato, anche le collaborazioni coordinate e continuative, in quanto contratti di lavoro autonomo, devono avere ad oggetto una prestazione altamente qualificata e rispettare i presupposti di legittimità previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come novellato.

Pertanto, è opportuno specificare che le attività di studio, ricerca o consulenza, possono essere oggetto, oltre che di una prestazione occasionale, anche di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, purché per il loro svolgimento necessitino di un potere di coordinamento dell'amministrazione ed una continuità della prestazione.

Inoltre, si richiama l'attenzione delle amministrazioni sul carattere autonomo della prestazione, la quale ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedure civile si concretizza *“in una prestazione di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”*.

Per una trattazione generale sul corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, si rinvia alla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento.

Per quanto attiene ai limiti di spesa relativi alle collaborazioni coordinate e continuative è necessario riferirsi al comma 187 dell'articolo 1 della legge 266 del 2005. In particolare, quest'ultimo prevede che *“le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003”*.

Sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione di tale ultima disposizione il comparto scuola e quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, regolati dalle specifiche disposizioni di settore, e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, stipulati dai soggetti elencati al comma 188.

Preliminarmente, si sottolinea come tale disposizione appaia di particolare rilevanza, oltre che per ragioni meramente finanziarie, anche dal punto di vista organizzativo. Infatti, considerato il perdurante blocco delle assunzioni, il legislatore ha voluto porre dei precisi limiti di spesa alle forme contrattuali a tempo determinato, riconoscendo invece un'importanza fondamentale ai documenti di programmazione 10 sul personale quali la programmazione triennale dei fabbisogni - prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e dall'articolo 91 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti locali - e le dotazioni organiche.

E' necessario tener presente che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è uno strumento straordinario a disposizione delle pubbliche amministrazioni per soddisfare esigenze qualificate di natura temporanea.

Pertanto si sottolinea la necessità di valutare attentamente la possibilità di adottare soluzioni alternative, peraltro preferite dal legislatore, e di giustificare un eventuale ricorso a tale soluzione in ragione delle caratteristiche proprie della tipologia contrattuale, quali l'autonomia e la coordinazione, oltre che dei requisiti generali di legittimità previsti per il conferimento delle collaborazioni, con particolare riferimento alla straordinarietà dell'esigenza ed all'alta qualificazione professionale.

4. Controllo della spesa relativa ad affidamento di incarichi esterni e pubblicità

Per quanto attiene il controllo da parte della Corte dei Conti, i possibili dubbi di costituzionalità relativi alle disposizioni della legge n. 311 del 2004 devono ritenersi superati in considerazione delle nuove norme dettate dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006).

Quest'ultima, al comma 173, prevede che gli *“atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di studi e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione”*.

Al riguardo, si segnalano le *“Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli Enti locali”* adottate dalla Corte dei Conti, laddove si precisa che i commi 11 e 42 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, per la parte relativa alla trasmissione degli atti alla stessa, siano da ritenersi implicitamente abrogati dalla nuova legge finanziaria, e che il nuovo obbligo di comunicazione, nonostante le norme di esclusione dai limiti di spesa delle regioni e degli enti locali, si applica anche a quest'ultime, ivi compresi i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Inoltre, in tale atto, si specifica che la trasmissione, da effettuarsi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo sulla gestione, riguarda i provvedimenti di impegno o di autorizzazione e, solo quando adottati senza un previo provvedimento, gli atti di spesa, che singolarmente nel loro ammontare definitivo comportino una spesa eccedente ai 5000 euro.

E' da segnalare inoltre che, al fine di perseguire efficacemente il contenimento della spesa pubblica per incarichi di studio, ricerca e consulenza, l'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni. Si tratta di una

anagrafe nominativa in cui devono essere indicati tutti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche.

Infatti, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare a questo Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

In questa sede si ritiene opportuno specificare che l'obbligo di comunicazione si riferisce:

- a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;
- a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per un'illustrazione degli adempimenti cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad eseguire si rinvia al sito www.anagrafedelleprestazioni.it ed alle circolari di questo Dipartimento n. 198 del 31 maggio 2001, n. 10 del 16 dicembre 1998 e n. 5 del 29 maggio 1998. In sintesi, si evidenzia che l'attuale sistema consente la gestione in formato digitale di tutte le comunicazioni relative agli incarichi e che quella telematica è l'unica modalità di trasmissione ammessa.

I dati richiesti per ciascun incarico concernono essenzialmente:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza;
- modalità di acquisizione (se "di natura discrezionale" oppure "previsto da norme di legge");
- tipo di rapporto (se "prestazione occasionale" oppure "collaborazione coordinata e continuativa");
- contenuto della prestazione (da selezionare tra le alternative proposte);
- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento all'uopo adottato dall'amministrazione ("sì" oppure "no");
- durata dell'incarico (anno inizio; anno fine);
- importo dei compensi previsto e erogato.

Si rammenta che l'anagrafe delle prestazioni è funzionale anche all'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale "le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni e che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano gli elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato".

A ciò si aggiungono le recenti modifiche dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 operate dall'articolo 34 del decreto legge n. 223 del 2006.

Il comma 16 dell'articolo citato, come novellato, specifica che gli elenchi dei consulenti, comprensivi dell'indicazione della durata, oggetto e compenso dell'incarico, devono essere resi noti dalle amministrazioni mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica.

Le amministrazioni, pertanto, dovranno provvedere, oltre alla trasmissione dei dati all'anagrafe delle prestazioni, a pubblicare autonomamente gli elenchi sui propri siti internet, specificando gli elementi indicati nella norma.

Inoltre, il decreto legge citato, affida al Dipartimento della Funzione pubblica il compito di adottare in materia misure di pubblicità e trasparenza. Pertanto, il Dipartimento provvederà a dare la massima pubblicità ai dati raccolti, anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul proprio sito internet.

Per questa finalità le amministrazioni possono già da subito utilizzare la funzione "report" presente nella sezione "dati riepilogativi" del sito, che permette di creare tabelle Excel con gli incarichi comunicati all'Anagrafe. A breve il Dipartimento renderà disponibile una nuova funzione con cui ciascuna amministrazione potrà creare direttamente pagine web.

4. Considerazioni conclusive

La possibilità di conferire incarichi di collaborazione di natura autonoma deve essere attentamente valutata dalle amministrazioni pubbliche sia in ragione degli specifici limiti di spesa imposti dal legislatore, ma anche dei presupposti giuridici che ne legittimano il ricorso.

Il rispetto di quest'ultimi, in particolare, considerato il carattere straordinario dell'esigenza, la temporaneità e l'alta qualificazione della prestazione e l'obbligo di motivazione, impongono all'amministrazione la conoscenza approfondita della proprie risorse, sia in termini organizzativi che di professionalità.

Si ribadisce, quindi, la necessità di adottare in base a principi di sana gestione i documenti di programmazione triennale dei fabbisogni e di determinazione delle dotazioni organiche, i quali hanno il preciso obiettivo di fronteggiare, in un'ottica di pianificazione, le esigenze delle amministrazioni, in modo da garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché di valutare l'opportunità di adottare piani di formazione mirati ad aggiornare od eventualmente a riqualificare il personale rispetto ai mutamenti dell'assetto normativo ed istituzionale ed ai conseguenti processi di innovazione.

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Circolare n. 2/08

Roma, 11 marzo 2008

OGGETTO: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.

Premessa

La legge finanziaria per l'anno 2008 è intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata.

Sul tema delle collaborazioni deve osservarsi come il legislatore negli anni più recenti abbia disposto diversi interventi, di carattere finanziario e ordinamentale, finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.

Infatti, nelle leggi finanziarie sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle collaborazioni, introducendo tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimità, in particolare per evitare che fossero stipulate per prestazioni non qualificate, utilizzandole quali rapporti di lavoro subordinato.

Sul piano ordinamentale le modifiche apportate all'articolo 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, e quelle apportate all'articolo 36 del medesimo decreto, dalla legge finanziaria per l'anno 2008, sono finalizzate a ricondurre l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalità loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili.

Ciò comporta, innanzi tutto, che il limite temporale individuato dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per l'anno 2008, individuato in tre mesi o nelle esigenze stagionali, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato.

Peraltro rimane ferma la necessità che l'incarico abbia natura temporanea, come previsto dalla legge, considerato che la necessità di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi all'interno della programmazione delle attività dell'amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione e, pertanto, non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di un'attività avviata, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell'attività. Altresì non è configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione.

1. Collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

L'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione al tema delle collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo, opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex articolo 2222 c. c. che all'articolo 2230 c. c. Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove "il contatto sociale" con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente. Diversamente la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una pubblica amministrazione è sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale. La distinzione operata, fra collaborazioni autonome e coordinate e continuative, rileva non solo ai fini fiscali e

contributivi, che la legge disciplina diversamente e per i quali si rinvia al paragrafo 8, ma anche in relazione agli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni committenti.

2. Il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria”

Le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni in considerazione della loro collocazione nel Titolo I del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo ai principi generali. Pertanto, coerentemente a tale impostazione, il comma 6-ter dispone, per le autonomie locali, l'adeguamento dei regolamenti ex articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai principi enunciati al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001. Inoltre, come già chiarito nella circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 5 del 2006, le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ciò comporta l'irrelevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, così come della tipologia contrattuale individuata dall'amministrazione: occasionale o coordinata e continuativa, a tali fini.

L'ulteriore precisazione operata dal legislatore, circa la necessità di una “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, operata dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, ponendo l'accento sull'elevata competenza e coordinata con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all'interno dell'amministrazione fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate, con la conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti, rafforzando, pertanto, quanto già indicato alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 7, citato. Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse. Tale modifica precisa quindi quanto già ricavabile dall'articolo 7, comma 6 del testo previgente che comunque faceva riferimento a prestazioni altamente qualificate per qualsiasi forma di collaborazione autonoma a prescindere, come più volte ricordato, dal contenuto della stessa. In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con l'opportuna prudenza, l'eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi. Come già evidenziato l'articolo 7, comma 6 e seguenti, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica. È questo il caso della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici). I principi ivi richiamati di derivazione comunitaria, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, richiedono, per l'affidamento di incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, l'attivazione di procedure di trasparenza e comparazione (articolo 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 2006) che possono trovare concreta attuazione secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni in materia. Si può affermare che analoghi criteri devono essere rispettati in tutti i casi in cui è consentito dal legislatore il ricorso a collaborazioni professionali esterne come per il condono edilizio e per gli incarichi di difesa in giudizio. Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui l'articolo 9 della legge n. 150 del 2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa, nonché quelle contenute nell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, relativamente a specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca avviati dalle

amministrazioni ivi indicate. Per tali ultime fattispecie trovano comunque applicazione le restanti disposizioni in materia di pubblicità e comparazione.

3. Obblighi di pubblicità

Il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone più volte la pubblicità. In primo luogo si richiama la previsione generale contenuta nel comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dall'articolo 32 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, circa la necessità che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici. Al riguardo si rimanda alla bozza di regolamento, contenuta nell'allegato alla presente circolare, cui le amministrazioni possono fare utilmente riferimento pur con i necessari adattamenti alle specificità organizzative ed alle funzioni istituzionali loro proprie. Occorre, poi, fare riferimento agli obblighi, già richiamati nella citata circolare n. 5 del 2006, al paragrafo 4, previsti dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall'articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, il quale prevede che: *“Le amministrazioni rendono noti, mediante, inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.”* Obblighi che si aggiungono a quelli già originariamente previsti dal medesimo comma 14 in merito ai dati che debbono essere trasmessi periodicamente al Dipartimento della funzione pubblica. Ad essi si sono aggiunti, lo scorso anno, quelli contenuti nell'articolo 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006, che nello stabilire un tetto alla retribuzione massima erogabile dalle pubbliche amministrazioni a diversi soggetti, compresi dunque i collaboratori esterni, ha puntualmente disposto in merito alla pubblicità. Quest'ultima disposizione è stata sostituita da quella contenuta nell'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, secondo cui: *“Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi (trattamento economico onnicomprensivo relativo a rapporti di lavoro dipendente o autonomo erogato dalle pubbliche amministrazioni) può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita”.* Nel medesimo comma si dispone, inoltre, che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le agenzie, gli enti pubblici anche economici, gli enti di ricerca e le università per i quali trova applicazione il limite alla retribuzione, sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. In tale sede l'obbligo di pubblicità riguarda i trattamenti economici che superano la soglia individuata dal legislatore. Sullo specifico tema, si rinvia alla circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, n. 1 del 2008, appositamente predisposta.

L'articolo 3, comma 54, della legge finanziaria per l'anno 2008 modifica l'articolo 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 disponendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di *“collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza”* per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo, più volte evidenziato, dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Ma a rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicità degli incarichi è il comma 18 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 il quale subordina l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente,

dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. Di tale previsione occorrerà tenere conto in particolare in sede di stipula del contratto di incarico. Tale vincolo sull'efficacia si applica a tutti gli incarichi sottoscritti dal 1° gennaio 2008, mentre l'obbligo di pubblicazione più volte sancito dal legislatore trova già applicazione sui contratti in essere a tale data. In un'ottica più generale di trasparenza si può ritenere che gli obblighi di pubblicità richiamati nel presente paragrafo, da distinguersi dagli obblighi di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si aggiungono ai contenuti necessari dei siti web istituzionali indicati dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

4. Limite di spesa per le amministrazioni statali

La legge finanziaria per l'anno 2008 non dispone nulla di diverso dai limiti di spesa già stabiliti per le pubbliche amministrazioni, pertanto trova ancora applicazione l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, in virtù del quale le medesime non potranno sostenere una spesa superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004, a decorrere dall'anno 2006, per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione. Inoltre, sono ancora vigenti le disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dell'articolo 1 della stessa legge i quali stabiliscono che: *“le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005”* e che per un periodo di tre anni, quindi compreso l'anno 2008, le medesime non possono *“stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto.”*

Come già evidenziato dal quadro normativo attuale deriva l'irrelevanza della distinzione fra incarichi relativamente all'oggetto della prestazione, dal punto di vista della qualificazione giuridica dell'istituto. Infatti, la modifica introdotta nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale previsione generale, nel ribadire il carattere autonomo della prestazione, ha confermato un'unica distinzione dal punto di vista ordinamentale relativa alla durata della collaborazione, se occasionale o coordinata e continuativa.

Diversamente per quanto concerne l'applicazione del limite di spesa, come già chiarito nella circolare n. 5 del 2006, per le collaborazioni occasionali occorre fare riferimento ai commi 9, 56 e 57, dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, mentre per le collaborazioni coordinate e continuative si applicano le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge. Quest'ultimo dispone che a decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, con l'esclusione del comparto scuola e quello delle istituzioni di altra formazione specializzazione artistica e musicale i quali hanno una propria disciplina dedicata. Limite di spesa oggi ridotto al 35 per cento dall'articolo 3, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). La violazione dei limiti di spesa così fissati costituisce illecito disciplinare e determina ipotesi di responsabilità erariale. Il legislatore ha differenziato il regime di spesa delle diverse fattispecie a causa della dimensione assunta nell'organizzazione del lavoro delle pubbliche amministrazioni dalle collaborazioni coordinate e continuative, fermo restando il già richiamato unitario quadro ordinamentale.

Infine si ricorda il comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 il quale ha disposto che gli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. L'articolo 3, comma 58, della legge finanziaria per l'anno 2008 ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, siano individuati gli uffici speciali o strutture comunque denominate, istituite presso le amministrazioni dello Stato per i quali sussistono contratti di consulenza di durata continuativa indispensabili ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali. Tutti gli altri incarichi cessano dalla data di emanazione del medesimo provvedimento. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della previsione richiamata le strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-

territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

5. Previsioni per le Regioni e le Autonomie Locali

I commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per l'anno 2008 dettano norme specifiche per gli enti locali in tema di collaborazioni esterne. Per tali enti è necessario, in primo luogo, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previsto dall'articolo 89 del Testo Unico degli enti locali, fissi i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. La previsione era di fatto già contenuta nell'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale principio generale, ma il legislatore ha ritenuto di intervenire in maniera diretta e particolarmente dettagliata per gli enti locali, giungendo a stabilire, nell'intento di assicurare il contenimento della spesa, che il medesimo regolamento fissi il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze. Per l'individuazione di tale limite occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione, alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre limiti certi a regime alla discrezionalità dell'ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali.

La legge aggiunge, poi, l'obbligo di trasmettere tali disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione. È, inoltre, previsto che le collaborazioni siano attivate solo nell'ambito di un programma approvato dagli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, cioè i consigli degli enti, ai quali l'ordinamento ha già attribuito competenze generali in tema di programmazione, come si evince dal richiamo effettuato dalla legge all'articolo 42, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale elenca: *“programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie.”*

In altri termini, come evidenziato nella premessa, i dirigenti preposti possono valutare il ricorso ad una collaborazione solo nell'ambito della programmazione delle attività dell'amministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, così come determinata dall'articolo 42. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi di collaborazione per le competenze e le attività specificamente previste da norme di legge, sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni richiamate, compresa la necessità della verifica tecnica sulla mancanza della professionalità interna necessaria. Tale riferimento si coordina naturalmente con la previsione generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove fra i presupposti di legittimità di conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione è previsto che l'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Per quanto concerne il limite di spesa la legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 12, ha tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 417 del 2005 stabilendo che le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 della medesima legge non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. Successivamente, la legge n. 296 del 2006 ha tenuto conto dell'orientamento della Corte in tema di limiti di intervento della legislazione statale nei confronti delle regioni e delle autonomie locali ed ha individuato il solo obiettivo della riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno nel comma 557, dell'articolo unico della legge ed ha disapplicato i commi da 198 a 206 della legge finanziaria per l'anno 2006. In tale ambito vanno collocate solo le spese relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, di cui al comma 562 dell'articolo unico della legge medesima, conservano, invece il tetto alla spesa di personale relativo al corrispondente ammontare per l'anno 2004, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Nell'obiettivo di riduzione della spesa di cui al citato comma 557 e nel tetto di spesa del comma 562 si

collocano le sole collaborazioni coordinate e continuative alle quali il legislatore ha dedicato particolare attenzione, considerato l'elevato ricorso a tali tipologie contrattuali ed alla sua incidenza sulla spesa pubblica, mentre le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente come spesa per prestazione di servizi o comunque nelle altre tipologie di spesa corrente.

A tal fine si può tenere conto, comunque conformemente al tetto di spesa individuato dalla singola amministrazione con il proprio regolamento, delle modifiche apportate a tali commi dall'articolo 3, commi 120 e 121 della legge n. 244 del 2007. Si ricorda, infatti, come una costante giurisprudenza contabile abbia ritenuto rientranti nell'obiettivo della riduzione delle spese per il personale quelle relative al tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, così confermando l'orientamento espresso dalla circolare interpretativa n. 9 del 17 febbraio 2006, emanata del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di spesa per il personale negli enti locali. Per tutte le amministrazioni in questione vale l'obbligo di trasmissione degli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, stabilito nel comma 173 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005 e ancora vigente, così come indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 4/Aut/2006 del 17.2.2006 ("Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005 nei confronti delle regioni e degli enti locali").

Occorre infine ricordare che le previsioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2008 costituiscono, comunque, a norma dell'articolo 3, comma 162, della medesima legge "*norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali*".

6. Responsabilità

Una riflessione puntuale merita il tema della responsabilità per il conferimento degli incarichi di collaborazione in assenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche delle previsioni di cui al citato comma 6-bis. In primo luogo ci si trova dinanzi ad una responsabilità amministrativa del dirigente che abbia conferito l'incarico in violazione delle norme vigenti con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare, ciò in quanto il conferimento dell'incarico costituisce atto di gestione.

In particolare si ricorda che qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato si profila una responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera ex articolo 2126 c.c. Ma tale responsabilità rileva anche sotto il profilo del danno erariale. Infatti, sebbene l'amministrazione si sia giovata della prestazione lavorativa, e quindi non sia considerabile danneggiata in senso lato, perché ha remunerato un'utilità effettivamente conseguita, non appare possibile una completa trasposizione dei canoni di valutazione civilistici del danno in quanto la pubblica amministrazione è comunque tenuta a porre in essere comportamenti legittimi. Al riguardo si ricorda come la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti abbia spesso escluso la colpa lieve quando ha valutato l'attribuzione di incarichi in assenza dei presupposti di legge e abbia spesso operato un contemperamento fra potere di riduzione e necessità di rispetto dei canoni di legittimità e, quindi, fra il parametro della cosiddetta "utilità gestoria", ove presente, e il parametro pubblicistico di buon andamento e tutela degli interessi pubblici. Si rappresenta, altresì che la sanzione di carattere gestionale richiamata alla fine del comma 6 dell'articolo 36 del decreto citato, riguardante il divieto di assumere in caso di violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, opera anche in caso di utilizzo illegittimo dei contratti di collaborazione, quando questi ultimi siano stati stipulati in luogo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'intento di eludere i limiti imposti dal medesimo articolo.

7. Esclusioni

L'articolo 3, comma 77, della legge finanziaria per l'anno 2008, introduce delle esclusioni alla disciplina dettata dai commi 6, 6-bis e 6 quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale, pertanto, non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999. L'esplicita esclusione trova la sua motivazione nel fatto che gli incarichi in questione corrispondono per loro stessa natura ai presupposti di legge quali

il possesso di una competenza altamente qualificata, la corrispondenza alle attività istituzionali, la durata ed il contenuto dell'incarico predeterminati. Inoltre il regime di pubblicità previsto dal comma 6-bis contraddice le disposizioni speciali vigenti relative alla procedura di nomina, ai requisiti e, talvolta, alla natura della loro funzione di supporto all'indirizzo politico.

Può ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici.

Infine, con riferimento alle collaborazioni escluse dall'applicazione sui limiti di spesa le collaborazioni individuate dall'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, relative a pubblicità e comparazione, individuati nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando quanto previsto nell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 in merito al titolo di studio. In nessun caso, infatti, le deroghe di carattere finanziario, relative pertanto alla spesa, possono comportare una deroga alle disposizioni ordinamentali relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalità di individuazione.

8. Trattamento previdenziale

Come già evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 4 del 2004 i lavoratori che hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata Inps cui corrisponderà il versamento dei contributi da parte del committente. Gli importi delle aliquote contributive sono stati aggiornati dalla legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 770, la quale ha previsto che dal 1° gennaio 2007, le medesime sono state determinate come segue:

1. 23,72 per cento per i lavoratori non iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria
2. 16 per cento per i lavoratori iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria o titolari di pensione, diretta o indiretta.

Su tale determinazione è intervenuta la legge n. 247 del 2007, la quale, all'articolo 1, comma 79 ha previsto che per i lavoratori rientranti nella prima fattispecie "*l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010*". Per la seconda fattispecie "*con effetto dal 1° gennaio 2008 (...) l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.*"

Si ricorda ancora che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 1, della legge n. 247 del 2007 "*fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento*"

La legge finanziaria per l'anno 2007, al comma 788 dell'articolo 1, ha inoltre previsto, sempre per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione, il diritto a ricevere un'indennità giornaliera a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per gli approfondimenti sul tema si rinvia alle circolari dell'Inps n. 7 dell'11 gennaio 2007 e n. 76, del 16 aprile 2007.

Le collaborazioni occasionali sono in generale sottratte al regime vigente per le collaborazioni coordinate e continuative sopra richiamato. Diversamente sono soggette al medesimo regime qualora il reddito annuo derivante da tali collaborazioni superi i 5.000 euro, secondo quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'articolo 44, comma 2, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Il limite annuo costituisce una fascia di esenzione e dà luogo al versamento contributivo per la parte eccedente, a carico del committente, con oneri per un terzo a carico del collaboratore.

Pertanto le amministrazioni predisporranno moduli ed attestazioni aggiornate che consentano la piena conoscenza dello stato previdenziale e del reddito del soggetto incaricato.

Si richiamano le amministrazioni ad un'applicazione rigorosa delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che tenga conto dell'impossibilità di stipulare contratti di collaborazione esterna al di fuori dei presupposti ivi indicati o in luogo di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e gli ispettorati deputati al controllo verificheranno periodicamente e comunque nell'ambito delle proprie competenze l'applicazione dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare.

ALLEGATO**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E PER GLI ENTI LOCALI A NORMA DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276****Art. 1****(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Per gli enti locali fare riferimento all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007).

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2**(Individuazione del fabbisogno)**

1. L'Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.

2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellanti interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.

3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3**(Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti locali)**

1. L'ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

Art. 4**(Individuazione delle professionalità)**

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

c) durata dell'incarico;

d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5

(Procedura comparativa)

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
- a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6

(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 7

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.